

# SCHEDE DI aggiornamento

**01**  
GENNAIO 2023

Mensile di aggiornamento  
e approfondimento professionale

## Albo ed elenchi per il professionista della crisi

Francesco DIANA e Antonio NICOTRA



---

ESTRATTO GRATUITO

EUTEKNE DOTTRINA

# SCHEDE DI aggiornamento

Mensile di aggiornamento  
e approfondimento professionale



**Associato all'USPI** - Unione Stampa Periodica Italiana  
Testata registrata presso il Tribunale di Torino n. 4086 del 7 agosto 1989  
Rivista fondata da: **Marco SCARZELLA**  
Direttore Responsabile: **Alessandro COTTO**

## ANNO XXXIV - NUMERO 1 - GENNAIO 2023

Il presente numero è stato chiuso in redazione il 10 gennaio 2023

### Abbonamento annuale

11 numeri su carta e on line + Archivio on line di tutti i numeri arretrati  
(€ 320,00 - 450,00 IVA inc.)

Al fine di assicurare la continuità nell'invio della rivista, l'abbonamento cartaceo si intende rinnovato nel caso in cui non sia pervenuta a Eutekne comunicazione scritta di disdetta 30 giorni prima della scadenza dell'abbonamento.

Il prezzo dell'abbonamento è comprensivo di IVA 4%, che viene corrisposta all'editore ai sensi dell'art. 1 DM 29.12.1989.

La sottoscrizione dell'abbonamento può essere effettuata:

- mediante versamento sul c/c postale n. 31703101 indirizzato a EUTEKNE SpA
- con bonifico sul c/c BANCA INTESA SAN PAOLO  
Sede di Via Monte di Pietà - Torino  
IBAN IT12G0306909217100000061135  
intestato a EUTEKNE SpA
- mediante assegno bancario

Stampa a cura di: Tipografia Commerciale srl  
Via Emilia 10 - 10078 Venaria (TO)

Tutti i contenuti sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale non espressamente autorizzati da Eutekne spa sono vietati. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore pur garantendo la massima affidabilità delle opere declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista.

ISSN 2499-1953 [Print]

## EUTEKNE

Editore: EUTEKNE S.p.A.  
Via San Pio V, 27 - 10125 TORINO  
telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04  
e-mail: info@eutekne.it www.eutekne.it

Capitale Sociale € 540.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e  
Registro Imprese di Torino 05546030015

# INDICE

## ALBO ED ELENCHI PER IL PROFESSIONISTA DELLA CRISI

**Francesco DIANA e Antonio NICOTRA**

1	PREMESSA.....	4
2	ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE - NOZIONE E DISCIPLINA	6
	2.1 Nozione e disciplina .....	7
	2.2 Istituzione dell'Albo .....	8
	2.3 Requisiti per l'iscrizione all'Albo .....	10
	2.4 Primo popolamento dell'Albo .....	17
	2.5 Mantenimento dell'iscrizione.....	20
	2.6 Studi professionali associati e società tra professionisti .....	20
3	REQUISITI DI ONORABILITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO .....	21
4	REQUISITI PER LA NOMINA AGLI INCARICHI NELLE PROCEDURE .....	22
5	INCOMPATIBILITÀ.....	22
6	CRITERI DI NOMINA.....	22
7	ESTENSIONE DEGLI INCARICHI AI CONSULENTI DEL LAVORO.....	25
8	FUNZIONAMENTO DELL'ALBO .....	26
	8.1 Regolamento per il funzionamento dell'Albo.....	27
	8.2 Specifiche tecniche per il funzionamento dell'Albo (DM 30.12.2022) .....	37
9	PROFILI CRITICI SULLA NOMINA DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE.....	42
10	ESCLUSIONI.....	43
11	ELENCO DEGLI ESPERTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA.....	43
	11.1 Istituzione dell'Elenco .....	44
	11.2 Requisiti per l'iscrizione all'elenco .....	45
	11.3 Domanda di iscrizione all'elenco .....	53
	11.4 Procedimento di nomina dell'esperto .....	60
12	L'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO.....	62
	12.1 Registro degli OCC .....	63
	12.2 Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento .....	67

# ALBO ED ELENCHI PER IL PROFESSIONISTA DELLA CRISI

---

L'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza e l'elenco degli esperti in materia composizione negoziata della crisi rappresentano importanti novità del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, recato dal DLgs. 12.1.2019 n. 14, modificato dal DLgs. 17.6.2022 n. 83, e in vigore dal 15.7.2022.

La presente Scheda analizza le discipline dell'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza e dell'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento, nonché l'elenco degli esperti, soffermandosi sugli aspetti più significativi della disciplina e sui profili operativi, senza trascurare i chiarimenti offerti dalla prassi, ed offrendo una panoramica sulle principali novità e problematiche.

---

Francesco DIANA e Antonio NICOTRA<sup>1</sup>

## 1 PREMESSA

Il DLgs. 12.1.2019 n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in avanti anche CCII, è in vigore dal 15.7.2022.

La nuova disciplina riunisce in un unico corpo normativo, innovandolo sensibilmente, il previgente sistema regolato dal RD 267/42 e dalla L. 3/2012, lasciando operative, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del DLgs. 14/2019, le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

- amministrazione straordinaria delle grandi imprese, con la precisazione che, se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non è disciplinata in via esclusiva, trovano applicazione anche le procedure ordinarie di cui al DLgs. 14/2019;
- liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 293 del DLgs. 14/2019.

Il Codice della crisi è operativo secondo la nuova configurazione dettata dal DLgs.

---

<sup>1</sup> a.nicotra@eutekne.it.

17.6.2022 n. 83, che dà attuazione alla direttiva UE 20.6.2019 n. 1023, c.d. "*Insolvency*" (art. 1 della L. 22.4.2021 n. 53), riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, nonché le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Nella nuova configurazione del Codice si rinviene anche la disciplina della composizione negoziata della crisi – già dettata dal DL 118/2021 conv. L. 147/2021, in vigore dal 15.11.2021, e dal DL 152/2021, conv. L. 233/2021 – ed ora inserita al Titolo II, Parte I del DLgs. 14/2019, mentre risultano definitivamente eliminate le discipline originariamente previste per gli strumenti di allerta, la composizione assistita della crisi e gli OCRI.

La ratio della riforma è riconducibile all'esigenza di approdare ad una disciplina sistematica ed organica della crisi e dell'insolvenza dell'impresa (anche di minori dimensioni), nonché del sovraindebitamento del professionista e del consumatore.

Nella gestione di tali situazioni di difficoltà assume particolare rilievo l'attività di consulenza del professionista esperto in materia di crisi e insolvenza, che a vario titolo può essere investito di funzioni di natura differente.

Il professionista può essere chiamato a rivestire incarichi di:

- esperto, nella composizione negoziata della crisi;
- gestore della crisi da sovraindebitamento;
- curatore, commissario e liquidatore nell'ambito degli strumenti e delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza;
- professionista indipendente, incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Il ruolo e le responsabilità del professionista presuppongono una specifica formazione, un aggiornamento costante ed un'esperienza maturata nell'ambito della crisi e dell'insolvenza.

La specializzazione richiesta al professionista nei vari settori della crisi d'impresa giustifica la creazione per il legislatore del CCII di un Albo nazionale dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria, e di elenchi, per la cui iscrizione sono dettati specifici requisiti formativi e di esperienza e per il cui mantenimento è richiesto anche il continuo aggiornamento.

Il sistema normativo, quindi, consente al professionista specializzato in un preciso ramo della crisi e dell'insolvenza, al ricorrere dei requisiti di legge, di iscriversi:

- all'Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, per l'assolvimento delle funzioni di curatore, commissario, liquidatore e professionista indipendente;
- all'elenco dei gestori della crisi (da sovraindebitamento), per l'assolvimento delle funzioni di gestore nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;
- all'elenco degli esperti, per l'assolvimento delle funzioni di esperto nella composizione negoziata della crisi.

Il proliferare di Albi ed elenchi, a cui segue un distinto obbligo formativo, tuttavia, genera incertezze tra gli operatori del diritto.

## 2 ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI E INSOLVENZA DELLE IMPRESE - NOZIONE E DISCIPLINA

Nell'ambito dei principi generali contenuti nella L. 19.10.2017 n. 155 per la riforma organica della disciplina della crisi e dell'insolvenza (c.d. "legge delega"), l'art. 2 co. 1 lett. o) delegava il Governo ad istituire presso il Ministero della Giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione.

Nell'esercizio della delega, il legislatore del Codice della crisi ha predisposto e regolato, agli artt. 356 - 358 del CCII, il nuovo Albo dei soggetti incaricati all'esercizio delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, individuando i requisiti di iscrizione e di aggiornamento, con una disciplina che avrebbe l'intento di assicurare un'elevata professionalità per coloro che saranno chiamati ad assumere gli incarichi.

Viene in rilievo anche il DM del Ministero della Giustizia 3.3.2022 n. 75, pubblicato nella *G.U.* 21.6.2022 n. 143, che contempla il regolamento sul funzionamento dell'Albo dei gestori della crisi, reso in attuazione della previsione di cui all'art. 357 del DLgs. 14/2019.

### Entrata in vigore

Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in base al novellato art. 389 co. 1 del DLgs. 14/2019, trova applicazione per le procedure aperte dal 15.7.2022<sup>2</sup>.

<sup>2</sup> L'entrata in vigore del DLgs. 12.1.2019 n. 14, attuativo della L. 19.10.2017 n. 155 (delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza), recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, originariamente, era stata prevista con il decorso di 18 mesi dalla pubblicazione nella *G.U.* 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6/L - in data 15.8.2020, salve le norme la cui entrata in vigore, ai sensi dell'art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019, era stata "anticipata" al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *G.U.* 14.2.2019 n. 38, S.O. n. 6/L, ossia dal 16.3.2019.

La grave crisi economico finanziaria causata dalla pandemia, da un lato, e le esigenze connesse all'adeguamento del testo del DLgs. 14/2019 alla direttiva 20.6.2019 n. 1023, dall'altro, hanno indotto il legislatore a rinviare ripetutamente l'entrata in vigore del Codice della crisi.

L'originario termine di entrata in vigore del Codice della crisi - indicato per il 15.8.2020 - era stato differito, inizialmente, all'1.9.2021 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. decreto "Liquidità", conv. L. 40/2020) e, successivamente, al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 147/2021).

L'art. 42 del DL 30.4.2022 n. 36, in vigore dall'1.5.2022, convertito nella L. 29.6.2022 n. 79, ha, infine, modificato l'art. 389 del DLgs. 14/2019:

- rinviando al 15.7.2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo (medio tempore introdotto), in ragione dell'eliminazione delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad opera del DLgs. 17.6.2022 n. 83 e dell'integrale riscrittura del titolo II, parte prima, del DLgs. 14/2019, con inserimento della disciplina della composizione negoziata della crisi e del nuovo sistema di segnalazione.

Gli interventi legislativi anzidetti non hanno riguardato, tuttavia, le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

Per le nomine relative alle procedure aperte a far data dal 15.7.2022, quindi, l'Autorità giudiziaria attinge (o meglio, avrebbe dovuto per i motivi di cui si dirà appresso) dal nuovo Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza.

L'entrata in vigore delle norme che istituiscono l'albo e ne regolano il suo funzionamento, ed in particolare gli artt. 356 e 357 del DLgs. 14/2019, invece, era stata anticipata già al 16.3.2019 (co. 2 dell'art. 389 del DLgs. 14/2019).

Le predette norme hanno subito, successivamente, rilevanti modifiche: il riferimento verte, in particolare, agli interventi apportati, con efficacia dal 20.11.2020, all'art. 356 del DLgs. 14/2019 dal c.d. "primo decreto correttivo" (art. 37 del DLgs. 14/2020), che, tuttavia, non ha modificato anche i termini di entrata in vigore delle norme incise, suscitando, come si dirà di seguito, alcuni dubbi interpretativi con particolare riferimento al c.d. "primo popolamento dell'Albo".

In attuazione dell'art. 357 del DLgs. 14/2019<sup>3</sup>, il DM 3.3.2022 n. 75 (G.U. 21.6.2022 n. 143) ha introdotto il regolamento sul funzionamento dell'Albo dei gestori della crisi, con efficacia dal 6.7.2022.

Con provvedimento del 30.12.2022, il Ministero della Giustizia ha adottato le specifiche tecniche per il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa, in attuazione del richiamato art. 357 del CCII<sup>4</sup>, con efficacia a decorrere dal 5.1.2023 (successivamente DM 30.12.2022).

L'unica norma operativa sin dal 15.7.2022, invece, è l'art. 358 del DLgs. 14/2019 sui requisiti per la nomina agli incarichi delle procedure.

Al complesso quadro normativo, aggravato dalla differente entrata in vigore delle norme, si aggiungono le numerose incertezze che destano i requisiti formativi, di onorabilità e professionali richiesti *ex lege* per l'iscrizione all'Albo.

## 2.1 NOZIONE E DISCIPLINA

L'art. 2 co. 1 lett. n) del DLgs. 14/2019, definisce l'"Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese", come "*l'albo, istituito presso il Ministero della Giustizia e disciplinato dall'art. 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti dal presente codice*".

Il Capo II, Titolo X del DLgs. 14/2019, come modificato dal DLgs. 14/2020 e, successi-

---

Si ricorda, inoltre, che la materia della crisi d'impresa e d'insolvenza è stata oggetto di ulteriori interventi che hanno, in concreto, anticipato nel sistema di cui al RD 267/42 e alla L. 3/2012 alcune delle novità più significative del Codice della crisi.

<sup>3</sup> L'art. 357 del DLgs. 14/2019 ha affidato ad un apposito decreto ministeriale il compito di regolare l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Albo, nonché le modalità di esercizio del potere di vigilanza del Ministero della Giustizia, il contributo per l'iscrizione nell'Albo e per il suo mantenimento. Si ricorda che il termine di emanazione del decreto, originariamente fissato all'1.3.2020, era stato prorogato al 30.6.2020 per effetto del DL 162/2019 (c.d. "Milleproroghe") per poi spirare infruttuosamente, fino all'emanazione del DM 75/2022.

<sup>4</sup> Il DLgs. 17.6.2022 n. 83, c.d. "secondo correttivo", ha per certi versi semplificato il quadro normativo, eliminando la figura dell'OCRI e, con essa, le difficoltà interpretative che aveva generato l'originaria disciplina transitoria sul funzionamento del collegio di cui all'art. 352 del DLgs. 14/2019. È sufficiente, in questa sede, rinviare alle critiche mosse dal CNDCEC con la circ. 14.3.2019.

vamente, dal DLgs. 83/2022 (c.d. "secondo correttivo"), contempla le disposizioni relative:

- all'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure (art. 356 del CCII);
- al funzionamento dell'Albo (art. 357 del CCII);
- ai requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure (art. 358 del CCII).

## 2.2 ISTITUZIONE DELL'ALBO

L'art. 356 del CCII istituisce l'Albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure regolate dal Codice della crisi e dell'insolvenza, ed inoltre fornisce la disciplina dei requisiti formativi (e di aggiornamento professionale) necessari per l'iscrizione, anche ai fini del primo popolamento dell'Albo, oltre che i requisiti di onorabilità.

I requisiti professionali necessari per la nomina agli incarichi nelle procedure sono invece disciplinati all'art. 358 del CCII.

La nuova disciplina è volta a garantire – come si legge nella Relazione illustrativa *sub* art. 356 – che *"il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà"*.

L'Albo è istituito presso il Ministero della Giustizia, tenuto ad esercitare la vigilanza sull'attività degli iscritti e che svolgono le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste dal Codice della crisi e dell'insolvenza.

L'art. 356 co. 1 del CCII stabilisce, in particolare, che *"è istituito presso il Ministero della Giustizia un Albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel Codice della crisi e dell'insolvenza"*<sup>5</sup>.

È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel Registro di cui all'art. 125 co. 4 del CCII.

La norma, sotto la rubrica "Nomina del curatore", prevede al co. 4 – con formulazione coincidente con il previgente art. 28 co. 4 del RD 267/42 – che i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel Registro nazionale istituito presso il Ministero della Giustizia, tenuto con modalità informatiche ed accessibile al pubblico.

Nel suddetto Registro vengono, altresì, annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse, e inoltre i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale riconosciuto al curatore, al commissario ovvero al liquidatore giudiziale.

### Professionista indipendente

All'Albo devono iscriversi non solo i professionisti che intendano assolvere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, ma anche il "professionista indipendente" come definito dall'art. 2 co. 1 lett. o) del CCII.

<sup>5</sup> Cfr., sul tema, Panzani L. "L'assetto degli Organi nella liquidazione giudiziale e nelle altre procedure di regolazione della crisi", *Il Fallimento*, 10, 2022, p. 1263.



Il professionista indipendente, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019, è "il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti: 1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali; 2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile; 3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in esd".

Dal tenore letterale della norma emerge come, nonostante tale figura non sia esplicitamente indicata dall'art. 356 del CCII, anche il professionista indipendente incaricato dal debitore (salvo i casi in cui la designazione avvenga da parte del tribunale) è tenuto ad iscriversi presso l'Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese, nonché nel Registro dei revisori legali.

L'obbligo, inoltre, sembra estendersi anche al professionista chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma ai sensi dell'art. 41 del DLgs. 159/2011 (Codice Antimafia), che richiama il previgente art. 67 del RD 267/42.

Ai sensi del citato art. 41 co. 1 lett. c), infatti, "nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d), del RD 267/1942 e ss. mod., che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'art. 41 bis del presente decreto"<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> In merito si consenta il rinvio a Diana F., Nicotra A. "Albo dei gestori della crisi tra dubbi e certezze", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 2022 p. 105 ss., secondo cui per tale figura professionale si pone un problema di non poca rilevanza che emerge con riferimento al primo popolamento dell'Albo e all'assolvimento degli obblighi formativi, unitamente allo svolgimento del tirocinio professionale. Infatti, vanno considerati gli effetti pregiudizievoli ai fini del primo popolamento dell'Albo, qualora, ad esempio, i professionisti specializzati nelle attività di attestatore non abbiano mai assunto incarichi di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nel periodo di osservazione previsto dal legislatore.

Posta la sussistenza dei requisiti professionali e di onorabilità, potrebbe essere inibita per tali soggetti l'iscrizione all'Albo e, quindi, l'esercizio dell'attività di professionista indipendente, allorché non abbiano maturato il requisito delle due nomine ricevute nei 4 anni antecedenti, a partire dal 16.3.2019 ovvero, in subordine, non abbiano assolto agli obblighi formativi (e ad oggi anche il tirocinio professionale) richiesto dall'art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019.

Non può trascurarsi, inoltre, la criticità legata alla possibile indisponibilità dei professionisti indipendenti, soprattutto nell'immediatezza dell'entrata in vigore del DLgs. 14/2019, a cui l'imprenditore potrà rivolgersi per assolvere tutte quelle funzioni prodromiche alla prosecuzione della specifica procedura.

Il rischio è quello di un totale impasse nella concreta applicazione delle nuove disposizioni anche per mancanza delle necessarie figure professionali.

### 2.3 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo unico nazionale richiede il possesso di determinati requisiti declinabili in: requisiti professionali, formativi, di onorabilità.

Al co. 2 dell'art. 356 del CCII sono individuati, in particolare, i requisiti formativi necessari per l'iscrizione all'Albo unico nazionale, anche ai fini del primo popolamento, mentre al successivo co. 3 sono indicati i requisiti soggettivi di onorabilità.

Relativamente agli obblighi formativi, la Scuola Superiore della Magistratura, investita del compito, ha elaborato le "Linee Guida" generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento (art. 356 co. 2 quinto periodo del CCII), con documento del 7.11.2019, prot. n. 0016218.

Anche in ragione dei ripetuti rinvii dell'entrata in vigore del Codice, prevalentemente dovuti alla crisi pandemica, e alle modifiche legislative apportate al DLgs. 14/2019, non ultimo con il DLgs. 83/2022, probabilmente anche il contenuto di tale documento richiederebbe un aggiornamento che tenga conto della ristrutturazione delle procedure di allerta, come in origine concepite, dell'eliminazione della composizione assistita della crisi e degli OCRI, integralmente sostituita dalla composizione negoziata della crisi<sup>7</sup>.

Le modalità di iscrizione all'Albo (sospensione e cancellazione, vigilanza del Ministero della Giustizia ed obblighi contributivi) sono definite con DM 3.3.2022 n. 75 del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze (art. 357 del CCII), pubblicato in *G.U.* 21.6.2022 n. 143.

Le successive Specifiche tecniche, adottate con provvedimento del Ministero della Giustizia del 30.12.2022, dettano le modalità operative per procedere con l'accesso, l'iscrizione all'Albo, la gestione (modifica e integrazione) dei dati e, non ultimo, la loro cancellazione.

#### 2.3.1 Requisiti soggettivi professionali

A norma del co. 2 dell'art. 358 del CCII, possono ottenere l'iscrizione all'Albo i soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 co. 1 lett. a), b) e c) del CCII; vi rientrano, quindi:

- gli iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "*e dei consulenti del lavoro*" (lett. a));
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui sopra alla lett. a) e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura (lett. b));
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità im-

<sup>7</sup> Si rappresenta che, per effetto delle modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022, è stata riscritta integralmente la disciplina del Titolo II, Parte I del DLgs. 14/2019, con l'eliminazione – prima dell'entrata in vigore del Codice della crisi – degli strumenti di allerta, della procedura di composizione assistita della crisi e degli OCRI, che vengono sostituiti, dalla disciplina – già prevista dal DL 118/2021, conv. L. 147/2021 e dal DL 152/2021, conv. L. 233/2021 – della composizione negoziata della crisi e del sistema di segnalazione dell'organo di controllo e dei creditori pubblici, nonché con l'inserimento del nuovo concordato c.d. "semplificato" per la liquidazione del patrimonio.

prenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (lett. c)).

### 2.3.2 Requisiti formativi

I soggetti che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 co. 1 lett. a), b) e c) del CCII, ai fini dell'iscrizione, devono dimostrare "*di aver assolto gli obblighi di formazione*" di cui all'art. 4 co. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014 e successive modificazioni.

Rilevano in tale sede – come già precisato sopra – anche le indicazioni delle "Linee Guida" generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento (art. 356 co. 2 quinto periodo del CCII), che sono state emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura il con documento 7.11.2019.

#### Obblighi formativi

Gli obblighi formativi di cui all'art. 4 co. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014 si ravvisano:

- nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 del DPR 162/82, di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, "diritto fallimentare" e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Questa specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al co. 2 dell'art. 4 del DM 202/2014<sup>8</sup> in convenzione con università pubbliche o private (lett. b));
- nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori "*fallimentari*", commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del RD 267/42 (ora professionista indipendente ex art. 2 co. 1 lett. o) del CCII), professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'art. 15 della L. 3/2012 (ora art. 2 co. 1 lett. t) del DLgs. 14/2019)<sup>9</sup>, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai predetti corsi (di cui alla lett. b)), di durata non inferiore a 6 mesi che consenta l'acquisizione di competenze, mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi (ora concordato minore ex art. 74 ss. del DLgs. 14/2019) e piani omologati (ora ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. del DLgs. 14/2019) di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione.

<sup>8</sup> I soggetti indicati dall'art. 4 co. 2 del DM 202/2014, verosimilmente, sono rappresentati dalle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della L. 580/93 e dagli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai.

Nulla è detto – forse per un difetto di coordinamento – invece, per gli Ordini dei Consulenti del lavoro.

<sup>9</sup> Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. t) del DLgs. 14/2019, gli OCC sono definiti come gli "*organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice*".

turazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato "fallimentare" omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni (lett. c));

- nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai di cui al co. 2 dell'art. 4 del decreto Min. Giustizia 202/2014, ovvero presso un'università pubblica o privata (lett. d))<sup>10</sup>.

Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per gli Avvocati e per i Consulenti del lavoro<sup>11</sup>, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 co. 5 lett. b) del decreto Min. Giustizia 202/2014, la durata dei corsi di formazione è ridotta a 40 ore (art. 356 co. 2 secondo periodo del CCII). Ai sensi dell'art. 356 co. 2 quinto periodo del CCII, è attribuito alla Scuola superiore della magistratura elaborare le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Deve invece rappresentarsi il mancato richiamo del co. 6 dell'art. 4 del DM 202/2014 che, oltre alla riduzione del numero di ore di formazione (già richiamata dallo stesso art. 356 co. 2) prevede ulteriormente:

- la possibilità per gli Ordini professionali di cui all'art. 4 co. 2, di individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al co. 5 lett. b) e d), ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale e i corsi di formazione professionale;
- l'esenzione per i professionisti di cui all'art. 4 co. 2. (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Avvocati e Notai), delle disposizioni di cui all'art. 4 co. 5 lett. c) relativamente all'obbligo del tirocinio professionale almeno semestrale<sup>12</sup>.

Il mancato richiamo determina una criticità di non poco rilievo visto che, nel caso in cui manchino i requisiti necessari al primo popolamento (si veda *infra*), al professionista sarà

<sup>10</sup> Cfr. Covino G., Jeantet L., Stella P. "Le nuove attribuzioni del professionista indipendente nel Codice della crisi", [www.ilfallimentarista.it](http://www.ilfallimentarista.it), 5.6.2019. Gli Autori osservano come, tra i primi commentatori della norma in esame, qualcuno ha rinvenuto, nel rinvio operato dalla norma DM 202/2014, l'intenzione del legislatore di imporre obblighi formativi diversi per le differenti categorie di soggetti cui è consentita l'iscrizione nell'Albo in questione (cfr. Damiani M. "Albo curatori, strade differenti", *Italia Oggi*, 16.2.2019), giungendo ad affermare che, in applicazione del co. 6 dell'art. 4 del DM 202/2014, "per i professionisti appartenenti agli ordini professionali di cui al comma 2 (avvocati, commercialisti e notai), la durata dei corsi di cui al comma 5, lettera b è di 40 ore". In applicazione del co. 6, inoltre, gli stessi ordinamenti professionali avrebbero la facoltà di individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al co. 5 lett. b) e d) e per Avvocati e Commercialisti non dovrebbe essere previsto l'obbligo di tirocinio. Tale lettura è apparsa oltremodo estensiva, dal momento che la disposizione di cui al co. 2 dell'art. 356 CCII opera un rinvio diretto esclusivamente al quinto comma lett. b), c) e d) dell'art. 4 del DM 202/2014, non già a tale articolo, nella sua interezza.

<sup>11</sup> La mancata originaria inclusione dei consulenti del lavoro tra i professionisti di cui all'art. 4 co. 2 del decreto Min. Giustizia 202/2014, è superata con l'esplicito richiamo operato dall'art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019.

<sup>12</sup> Anche in questo caso, manca ogni riferimento agli Ordini dei Consulenti del lavoro.

richiesto lo svolgimento di un ulteriore periodo di tirocinio professionale<sup>13</sup> che rischia di paralizzare il concreto funzionamento dell'Albo<sup>14</sup>.

Obblighi formativi ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale ex art. 356		
Tipologia	Descrizione	Iscrizione all'Albo nazionale ex art. 356
Corsi	<p>Possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 del DPR 162/82, di durata non inferiore a 200 ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore.</p> <p>I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diritto civile e commerciale;</li> <li>• diritto "fallimentare";</li> <li>• diritto dell'esecuzione civile;</li> <li>• economia aziendale;</li> <li>• diritto tributario e previdenziale.</li> </ul> <p>Questa specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al co. 2 dell'art. 4 del DM 202/2014, in convenzione con Università pubbliche o private (art. 4 co. 5 lett. b)), ossia: Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'art. 2 della L. 580/93; ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai<sup>15</sup>.</p>	<p>Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per gli Avvocati l'obbligo formativo è ridotto a 40 ore</p>

<sup>13</sup> Per i Consulenti del lavoro, in ogni caso, è dovuto lo svolgimento del tirocinio professionale poiché, anche ove fosse richiamato l'art. 4 co. 6 del DM 202/2014, tra le categorie professionali richiamate vi sono esclusivamente quelle dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Notai.

<sup>14</sup> Cfr. Diana F., Nicotra A. "Albo dei gestori della crisi tra dubbi e certezze", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 2022, p. 105 ss. Emblematico il potenziale paradosso che potrebbe generarsi per quel professionista che, successivamente al 16.3.2019, abbia ricevuto una o più nomine, ad esempio, come curatore fallimentare e che, non potendo rientrare nel primo popolamento, sia tenuto a svolgere un tirocinio formativo allo scopo di maturare competenze tecniche ed esperienze per incarichi che già sta svolgendo. Le figure professionali degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, peraltro, richiedono un tirocinio professionale finalizzato ad ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione. A ciò si aggiunga l'ulteriore considerazione che il professionista potrebbe anche essere un gestore della crisi ovvero un esperto della composizione negoziata della crisi, operando in materia di crisi e insolvenza. Si vedano anche Diana F. "Professionista indipendente obbligato al tirocinio professionale", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 20.7.2022 e Anesa M., Di Pretoro A. "L'elenco degli esperti e l'albo dei gestori", in "Il nuovo codice della crisi d'impresa", *Guida Giuridica Italia Oggi*, 20.7.2022, p. 168 ss.

<sup>15</sup> Si rammenta che ai sensi dell'art. 356 co. 2 quinto periodo del CCII, è attribuito alla Scuola superiore della magistratura elaborare le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.

Obblighi formativi ai fini dell'iscrizione all'Albo nazionale ex art. 356		
Tipologia	Descrizione	Iscrizione all'Albo nazionale ex art. 356
Tirocinio	Svolgimento di un periodo di tirocinio presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del RD 267/42 (oggi art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019), professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore. Il tirocinio, che può essere condotto anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di formazione, deve avere una durata non inferiore a 6 mesi e deve consentire l'acquisizione di competenze, mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni (art. 4 co. 5 lett. c) del DM 202/2014).	Nessuna deroga all'obbligo di tirocinio professionale per i Dottori Commercialisti e per gli Avvocati
Aggiornamento	Acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a 40 ore, nell'ambito disciplinare della crisi d'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai di cui all'art. 4 co. 2 del DM 202/2014, ovvero presso un'Università pubblica o privata (art. 4 co. 5 lett. d) del DM 202/2014).	Nessuna deroga all'obbligo di aggiornamento biennale

### Contenuto della formazione e le Linee Guida della Scuola Superiore della Magistratura

La Scuola Superiore della Magistratura<sup>16</sup>, in data 7.11.2019, ha emanato le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza, in attuazione a quanto previsto dall'art. 356 co. 2 quinto periodo del CCII<sup>17</sup>.

Tali corsi di formazione (e anche di aggiornamento biennale) costituiscono un percorso abilitante all'iscrizione all'Albo ex art. 356 del CCII e, unitamente al possesso degli altri requisiti

<sup>16</sup> Secondo le Linee Guida 7.11.2019: "la Scuola superiore della Magistratura, per volere del legislatore, è l'organismo competente in via istituzionale ad elaborare i programmi di formazione permanente a beneficio dei magistrati e le linee guida per la formazione professionale a beneficio di coloro che si occupano della complessa materia della crisi imprenditoriale".

<sup>17</sup> Particolare attenzione al tema della formazione è dedicata dalla direttiva 1023/2019 ove all'art. 25 co. 1 lett. a) è richiamata la necessità che "i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità". Analogamente il successivo art. 26 co. 1 lett. a) pone la necessità che "i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità".

previsti dalla norma, rappresentano titolo abilitante per l'esercizio delle funzioni di curatore, commissario, liquidatore giudiziale e professionista indipendente (incaricato dal debitore)<sup>18</sup>. Le Linee Guida, in particolare, si pongono quali Linee di indirizzo programmatico generale (oltre che di tracciato didattico-formativo) da seguire per l'elaborazione dei corsi di formazione, nel settore della crisi di impresa, che gli ordini professionali e le università sono chiamati ad organizzare<sup>19</sup>. Queste, inoltre, riguardano la formazione di tutti i soggetti che vantino i requisiti professionali di cui all'art. 358 co. 1 del CCII.

In particolare, sono 11 le macro aree oggetto di approfondimento individuate e ritenute necessarie (sebbene non esaustive) per *"avviare la cultura professionale specialistica di coloro che dovranno gestire la crisi al tempo del nuovo codice"*:

	Macroarea di riferimento	Descrizione
1	Il Codice della crisi e dell'insolvenza: struttura e finalità della riforma	Principi generali e norme di "natura comportamentale" di cui agli artt. 3 - 5 del CCII
2	La preveducibilità dei crediti	La preveducibilità dei crediti ex art. 6 del CCII
3 <sup>20</sup>	Le misure di allerta; l'approccio preventivo alla crisi di impresa; indici e indicatori della crisi; allerta interna ed esterna; gli OCRI e la procedura di composizione assistita della crisi	Le procedure di allerta e di composizione assistita della crisi finalizzati all'emersione tempestiva della crisi di impresa di cui agli artt. 12 - 15 del CCII
4	Il procedimento unitario di regolazione della crisi e l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Le impugnazioni. Le misure cautelari e protettive	I principi di carattere processuale del rito unitario ex art. 7 del CCII e anche l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza di cui agli artt. 37 ss. del CCII
5	Gli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza (accordi in esecuzione di piani attestati; accordi di ristrutturazione dei debiti) <sup>21</sup>	Gli strumenti di regolazione della crisi di cui agli artt. 57 - 64 del CCII
6	Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	I principi generali (art. 65 del CCII) e le procedure familiari (art. 66 del CCII). La ristrutturazione dei debiti del consumatore di cui agli artt. 67 - 73

<sup>18</sup> Si osserva che le Linee Guida generali dettate dalla Scuola Superiore della Magistratura riguardano anche i componenti del collegio OCRI che, tuttavia, per effetto delle modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022 è stato definitivamente eliminato ai fini degli strumenti di allerta e di composizione della crisi.

<sup>19</sup> È precisato che i corsi di formazione dovranno tener conto della particolare categoria (Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del lavoro) a cui si rivolgono e della necessità che vi sia un approfondimento non solo giuridico, ma anche aziendalistico.

<sup>20</sup> Si osserva che, per effetto delle modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022, sono state eliminate le disposizioni relative ai sistemi di allerta e alla composizione assistita della crisi in luogo delle norme inerenti la composizione negoziata della crisi e il concordato liquidatorio semplificato. Poiché queste, ai sensi dell'art. 13 co. 4 del CCII, sono oggetto di specifico percorso formativo previsto dal decreto dirigenziale del 28.9.2021, adottato ex art. 3 del DL 118/2021 conv. L. 147/2021, potrebbe ritenersi superata la formazione sulle tematiche di cui al punto 3. Del resto, visto il poc'anzi richiamato e diverso percorso formativo per la composizione non potrebbe procedersi ad una sostituzione della formazione sui sistemi di allerta con quella dedicata alla composizione negoziata della crisi.

<sup>21</sup> In ragione delle recenti modifiche introdotte con il DLgs. 83/2022 deve ritenersi che la formazione debba riguardare anche il nuovo piano di ristrutturazione omologato di cui agli artt. 64-bis - 64-quater.

	Macroarea di riferimento	Descrizione
	<i>segue</i>	del CCII. Il concordato minore di cui agli artt. 74 - 83 del CCII. La liquidazione controllata di cui agli artt. 268 - 277 del CCII
7	Il concordato preventivo nella duplice connotazione giuridica ed aziendalistica	Il concordato preventivo di cui agli artt. 84 - 120 del CCII; i profili aziendalistici; l'informativa; il piano di concordato
8	Modelli di risanamento aziendale	Predisposizione di moduli formativi ed esercitazioni pratiche finalizzate allo studio di modelli virtuosi di risanamento imprenditoriale
9	La liquidazione giudiziale	La fase della liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 ss. del CCII. La necessità di <i>focus</i> specifici su temi come: i poteri del tribunale concorsuale; i procedimenti di reclamo sui provvedimenti del tribunale concorsuale; gli organi preposti alla liquidazione giudiziale e i poteri del curatore; gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale; la fase della liquidazione dell'attivo
10	I profili penalistici del settore concorsuale	Il diritto penale e la crisi di impresa; i reati di falsità in attestazioni e relazioni; i reati nelle procedure di composizione della crisi di impresa e del sovraindebitamento; i gruppi di impresa, la responsabilità penale e la teoria dei c.d. "vantaggi compensativi"; gli obblighi degli amministratori; le misure premiali
11	La direttiva UE 2019/1023	I principi generali e l'inquadramento della crisi di impresa nel più generale assetto della direttiva europea

### Posizione del CNDCEC

Sul tema della formazione obbligatoria per l'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'art. 356 del CCII, di recente, si è espresso il CNDCEC con l'informativa 6.10.2022 n. 93.

Nello specifico, il CNDCEC ha evidenziato l'impossibilità di richiedere l'iscrizione all'Albo, fintantoché non fosse stato emanato il decreto dirigenziale (di cui all'art. 3 co. 5 del DM 75/2022), finalizzato a definire le specifiche tecniche necessarie per la presentazione in via telematica della relativa domanda.

Quale diretta conseguenza, lo stesso CNDCEC ha rilevato l'impossibilità, nel perdurare dell'assenza, di poter erogare eventi per l'assolvimento degli obblighi formativi previsti dal costituendo Albo.

In ragione dell'emanazione del provv. 30.12.2022 relativo alle specifiche tecniche per il funzionamento dell'Albo, con efficacia a decorrere dal 5.1.2023, sarà possibile, dunque, procedere con l'organizzazione dei corsi formativi di cui all'art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019 necessari per l'assolvimento dell'obbligo previsto per i quei professionisti privi dei requisiti richiesti per il primo popolamento.



## 2.4 PRIMO POPOLAMENTO DELL'ALBO

Il co. 2, terzo periodo, dell'art. 356 del CCII stabilisce che, ai fini del primo popolamento dell'Albo degli incaricati della gestione e del controllo della procedura, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 co. 1 lett. a), b) e c) del CCII che documentino di essere stati nominati, alla data del 16.3.2019 (data di entrata in vigore della norma), "in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali"<sup>22</sup>.

Pertanto, ai fini del primo popolamento, non sarà necessario per tali soggetti dimostrare di aver assolto agli obblighi formativi di cui all'art. 4 co. 5 lett. b), c) e d) del decreto Min. Giustizia 202/2014 e successive modificazioni.

Appare plausibile ritenere, nonostante il silenzio della norma, che sia comunque necessario, ai fini del primo popolamento, il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 356 co. 3 del CCII.

### Nomine in 2 procedure nei 4 anni

Il requisito richiesto dalla norma ai fini dell'iscrizione nell'Albo in vista del "primo popolamento", ossia la nomina in almeno due procedure negli ultimi 4 anni (precedenti all'entrata in vigore dell'art. 356 CCII)<sup>23</sup>, per l'incarico di curatori fallimentari, commissari<sup>24</sup> o liquidatori giudiziali, implica, sotto un profilo soggettivo, che, in questa fase primordiale, l'iscrizione debba ritenersi circoscritta ai soli Avvocati e ai Dottori Commercialisti<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Per effetto delle modifiche introdotte con l'art. 37 co. 1 del DLgs. 147/2020 (c.d. "primo correttivo") il limite dei quattro incarichi è ridotto a due incarichi nel quadriennio antecedente all'entrata in vigore della norma. Sul tema si veda la voce "Albo dei gestori della crisi", *Guide Eutekne*. Il prevalente criterio "dell'assegnazione" di 4 incarichi negli ultimi 4 anni, infatti, aveva sollevato diverse perplessità; come evidenziato dal CNDEEC nella circ. 14.3.2019, il limitato lasso temporale avrebbe, infatti, obbligato all'adempimento formativo proprio i professionisti più esperti, che, a causa dei meccanismi di rotazione imposti dai Tribunali nell'assegnazione degli incarichi per le procedure, potevano non aver ricevuto alcun incarico o, comunque, aver ricevuto un numero di incarichi inferiore a 4. Non sembrerebbe possibile posticipare il calcolo a ritroso del predetto termine dal 20.11.2020 (data di entrata in vigore delle modifiche di cui al DLgs. 147/2020) o addirittura dalla data di entrata in vigore del Codice della crisi.

<sup>23</sup> Ai fini del computo, quindi, dovrebbe tenersi conto delle designazioni ricevute dal 16.3.2015 al 16.3.2019.

<sup>24</sup> La mancanza di una precisa e specifica indicazione circa il precedente incarico di commissario, diversamente da quella del liquidatore "giudiziale" dovrebbe indurre a ritenere che ai fini del conteggio possano valere anche gli incarichi svolti in qualità di commissario straordinario. Per un approfondimento si veda Zenati S. "Albo degli incaricati dall'Autorità Giudiziaria, elenco dei commissari straordinari ed elenco degli esperti indipendenti: proposte di unificazione nell'albo ex art. 356 CCII", *www.dirittodel-lacrisi.it*, 14.9.2021. Secondo l'Autore, escludere questi commissari dal primo popolamento dell'Albo sarebbe iniquo incongruo e contraddittorio con la finalità di preservare professionalità già acquisite negli anni e sul campo, considerato che la funzione di gestione, affidata a uno o a un collegio di commissari straordinari, di tali procedure, comportando la realizzazione anche del fine del mantenimento dei livelli occupazionali, in società o gruppi di rilevanti dimensioni, implica una professionalità più ampia e un'esperienza maggiore rispetto a quella richiesta per lo svolgimento delle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore in procedure di piccole dimensioni.

<sup>25</sup> In merito si veda Diana F. "Nessuna formazione specifica per il primo popolamento dell'albo dei gestori", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 23.6.2022.

I Consulenti del lavoro, infatti, non possono avere avuto incarichi di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, secondo la disciplina previgente.

### **Esclusione dell'obbligo formativo**

I professionisti che siano stati nominati in almeno 2 procedure negli ultimi 4 anni (dal 16.3.2015 al 16.3.2019), per l'incarico di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ai fini della prima iscrizione, sono esonerati dagli obblighi formativi, che, invece, dovranno essere assolti, ai sensi dell'art. 356 del CCII, da tutti i professionisti che, dopo il primo popolamento, intendano ottenere l'iscrizione all'Albo.

Escludendo il requisito dell'obbligo formativo nei confronti di coloro che, per primi, accedono all'Albo, il legislatore ha voluto consentire – quanto meno nella fase iniziale – l'iscrizione di una parte dei professionisti con lo scopo di garantire la possibilità che, alla data del 15.7.2022, fosse possibile attingere al neo istituito Albo<sup>26</sup>.

La norma supera il precedente limite dei quattro incarichi negli ultimi 4 anni che, tra l'altro, sembrava compromettere le finalità poc'anzi indicate in ragione dell'inidoneità del criterio "dell'assegnazione", previsto dalla norma<sup>27</sup>.

Non mancano, tuttavia, criticità.

Il riferimento al quadriennio antecedente al 16.3.2019, infatti, tenuto conto anche dei continui differimenti dell'entrata in vigore del Codice, potrebbe escludere soggetti specializzati che, allo stato, svolgano tale attività in ragione di incarichi ricevuti successivamente e sino alla data di entrata in vigore del Codice; inoltre, potrebbe aversi il caso di professionisti che abbiano ricevuto incarichi sino al 16.3.2019 e che successivamente abbiano condotto attività diverse<sup>28</sup>.

<sup>26</sup> Resta fermo, anche per questi professionisti, l'obbligo – condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 356 co. 2 terzo periodo del CCII – di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del DM 202/2014.

<sup>27</sup> Cfr. la circ. CNDCEC "Codice della crisi e disciplina transitoria", 14.3.2019. Sul punto, infatti, si osservava che il limitato lasso temporale preso in considerazione dalla disposizione in oggetto, infatti, avrebbe obbligato all'adempimento formativo proprio i professionisti più esperti che operano nell'ambito delle procedure concorsuali da tempo e, che, dunque, vantavano esperienza in materia. Ed invero, a causa dei meccanismi di rotazione imposti dai diversi Tribunali nell'assegnazione degli incarichi di nomina per le procedure, costoro potevano non aver ricevuto alcun incarico negli ultimi anni o, comunque, aver ricevuto un numero di incarichi inferiore a 4. Il criterio "dell'assegnazione" di soli quattro incarichi negli ultimi 4 anni, previsto dalla norma, secondo il CNDCEC, andava rivisto ed il periodo preso in considerazione ampliato: il rischio, altrimenti, sarebbe stato quello di incorrere in una situazione "corsa" all'adempimento formativo (richiesto per la iscrizione nell'Albo) anche per i professionisti più esperti, escludendone, irragionevolmente, altri (in modo diametralmente opposto a quella che era la *ratio legis*). In tal senso, il legislatore è intervenuto con l'art. 37 co. 1 del DLgs. 147/2020.

<sup>28</sup> Cfr. Diana F., Nicotra A. "Albo dei gestori della crisi tra dubbi e certezze", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 2022, p. 105 ss. Il riferimento al quadriennio antecedente al 16.3.2019, tenuto conto anche dei continui differimenti dell'entrata in vigore del Codice stesso, potrebbe apparire anacronistico e, unitamente all'obbligo di tirocinio professionale, foriero di non poche contraddizioni. Si pensi al caso di una discutibile esclusione, da un primo popolamento dell'Albo, di quei professionisti che nel mentre – dal 16.3.2019 ad oggi – abbiano assunto la carica di curatore, commissario o liquidatore maturando un'esperienza e una competenza importante in tal senso; si pensi anche alla concreta possibilità che questi incarichi siano ancora in essere o, ancor di più, che la nomina so-

### Dimostrazione degli incarichi

Con il DM 3.3.2022 n. 75 è stato emanato il regolamento per il funzionamento dell'Albo di cui all'art. 356 del CCII (si veda *infra*).

Ai sensi dell'art. 4 co. 3 del regolamento, che detta le modalità di iscrizione all'Albo, è richiesto ai professionisti che vantino i requisiti richiesti ai fini del primo popolamento ex art. 356 co. 2 terzo periodo del CCII di fornirne adeguata documentazione.

In particolare, è stabilito che il richiedente allegghi alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale e, benché non esplicitamente richiamato, anche dell'eventuale incarico di curatore e di liquidatore<sup>29</sup>.

L'art. 4 co. 3 del regolamento richiama, altresì, la possibilità di allegare la documentazione comprovante l'attività svolta come attestatore ovvero gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico<sup>30</sup>.

---

praggiunga a pochi giorni di distanza dall'entrata in vigore del Codice. Di contro, potrebbero disporre dei requisiti necessari ad un primo popolamento quei professionisti che abbiano ricevuto incarichi fino a quella data e che nel periodo successivo, ad esempio, abbiano preferito specializzarsi in altre attività. Non ultimo, ciò potrebbe costituire un ostacolo per quei professionisti di più recente iscrizione all'Albo professionale di appartenenza indipendentemente dalla circostanza che negli ultimi anni si siano specializzati nella materia concorsuale e della crisi di impresa. Si vedano anche Pezzetta M. "Decorrenza degli incarichi di ostacolo al primo popolamento dell'albo dei gestori", *Il Quotidiano del commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 30.6.2022 e Nigro T. "Problematico il limite temporale del primo popolamento dell'albo dei gestori", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.6.2022.

Secondo La Croce G., "Prende il via, tra incertezze e ingiustificate discriminazioni, l'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese", *www.dirttodellacrisi*, *Il Blog*, 6.1.2023: "si è venuto così a creare un vero e proprio cortocircuito in base al quale solo i professionisti che hanno ricevuto almeno due incarichi di commissario giudiziale o di curatore nel quadriennio 11 febbraio 2015/10 febbraio 2019 potrebbero avere diritto a iscriversi all'Albo, sino a che non sarà possibile per tutti gli altri partecipare a un corso abilitante «valido», con tutte le conseguenze che ne deriverebbero in tema di tenuta costituzionale di una simile lettura, non potendosi più, oggi, reclamare le medesime ragioni di urgenza che vigevano nel 2019 in funzione di una entrata in vigore del nuovo codice ad agosto 2020. Per altro non va sottovalutata la circostanza che una lettura rigorosa delle disposizioni del secondo comma dell'art. 356 CCII potrebbe far ritenere che anche tali soggetti siano decaduti dall'abilitazione automatica, non avendo fatto seguire, medio tempore alla stessa, l'obbligatorio aggiornamento biennale. Da un simile imbroglio si può uscire, solo con un'interpretazione costituzionalmente orientata, ritenendo che alla prima formazione dell'Albo possano partecipare, indistintamente, sia i cd. «nominati», però, nel più ampio arco temporale 11 febbraio 2015/4 gennaio 2023, nonché tutti coloro che abbiano compiutamente partecipato, prima del 5 gennaio 2023, a un corso abilitante tenuto secondo le uniche linee guida emanate della Scuola superiore della magistratura pur se non aggiornate".

A nostro avviso, tuttavia, dovrebbe ritenersi che il periodo di riferimento sia quello racchiuso tra il 15.3.2015 e il 15.3.2019 (giorno antecedente a quello di entrata in vigore dell'art. 356).

<sup>29</sup> Si vedano Diana F., Pezzetta M. "Albo dei gestori della crisi con primo popolamento incerto", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 8.7.2022.

<sup>30</sup> Cfr. la voce "Albo dei gestori della crisi", *Guida Eutekne*. Tale richiesta di allegazione sembrerebbe riferirsi a quei soggetti richiedenti l'iscrizione nella sezione dei componenti degli OCRI, oggi soppressi. Sorgono dubbi, quindi, sulla possibilità che si tratti di una richiesta frutto del mancato coordinamento tra il DM 75/2022 e il DLgs. 83/2022: quest'ultimo ha abrogato anche l'art. 352 del DLgs. 14/2019 (disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI), che prevedeva la possibilità che i membri

## 2.5 MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE

Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale ai sensi del DM 202/2014, il cui contenuto sia improntato alle Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi (di formazione e) di aggiornamento (art. 356 co. 2 quinto periodo del CCII) elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura con documento 7.11.2019.

## 2.6 STUDI PROFESSIONALI ASSOCIATI E SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

I requisiti di cui all'art. 358 co. 1 lett. b) del CCII<sup>31</sup>, devono essere posseduti:

- dalla persona fisica responsabile della procedura; nonché
- dal legale rappresentante della società tra professionisti (STP) o da tutti i componenti dello studio professionale associato (art. 356 co. 2 quinto periodo del CCII).

La verifica e la sussistenza dei requisiti professionali per le STP e le associazioni tra professionisti introduce non poche criticità, soprattutto ove si ritenga che la richiesta sia rivolta alla totalità dei soci. Ciò in ragione della possibilità che alla STP partecipino anche soci non professionisti e soci che, pur essendo professionisti, non appartengano, in via esclusiva, agli Albi indicati dall'art. 358 co. 1 lett. a) del CCII.

In questi casi, ad evidenza, da una interpretazione letterale della norma potrebbe derivarne una preclusione all'accesso all'Albo<sup>32</sup> per la stragrande maggioranza delle STP e associazioni professionali che sulla multidisciplinarietà e sulle competenze trasversali hanno inteso puntare attraverso la loro costituzione.

---

dell'OCRI potessero essere scelti tra i soggetti iscritti all'Albo degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili purché avessero svolto incarichi di Commissario giudiziale, attestatore ovvero avessero assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo – superando la fase di apertura – ovvero tre accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.

<sup>31</sup> L'art. 358 co. 1 lett. b) del CCII prevede che possano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al CCII, gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lett. a) (ossia, siano iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro) e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

<sup>32</sup> In merito si vedano Diana F., Nicotra A. "Albo dei gestori della crisi tra dubbi e certezze", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 2022, p. 105 ss. Le criticità che possono riguardare la verifica del requisito professionale in capo alle STP benché, in attesa di un eventuale precisazione normativa in tal senso, potrebbe ritenersi che questa debba limitarsi ai soli soci professionisti iscritti agli Albi di cui all'art. 358 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019 e, quand'anche vi sia multidisciplinarietà, privilegiando la verifica dell'attività svolta in via prevalente. Diversamente, il requisito professionale nell'ambito delle STP finirebbe per deprimere il fine di valorizzare la trasversalità delle competenze, inibendo ab origine la possibilità di una iscrizione all'Albo dei gestori della crisi d'impresa con appannaggio esclusivo di quelle società costituite interamente da soci professionisti appartenenti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli Avvocati e dei Consulenti del lavoro.

Si veda anche Diana F. "Percorso a ostacoli per l'accesso delle STP all'Albo dei gestori della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 25.7.2022.

In merito, interessanti spunti provengono dalle Specifiche tecniche per il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa di cui agli artt. 356 e 357 del DLgs. 14/2019, introdotte con provvedimento del 30.12.2022 del Ministero della Giustizia.

In particolare, per le società tra professionisti (STP), le specifiche tecniche prevedono che il sopravvenuto venir meno dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo in capo al rappresentante legale comporti la cancellazione d'ufficio della stessa; ove, invece, il venir meno dei requisiti riguardi uno dei soci incaricabili, la cancellazione di ufficio della STP può essere evitato solo se il richiedente comunica la modifica dell'elenco degli incaricabili, con esclusione del particolare socio carente nei requisiti.

Diversamente, per studi professionali associati, il venir meno dei requisiti necessari al mantenimento dell'iscrizione anche in capo ad uno solo degli associati, comporterà la cancellazione d'ufficio senza alcuna possibilità di evitarla.

### 3 REQUISITI DI ONORABILITÀ PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'art. 356 co. 3 del CCII individua i requisiti soggettivi di onorabilità per l'iscrizione all'Albo.

Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'Albo:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (lett. a)<sup>33</sup>;
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del DLgs. 159/2011 (lett. b));
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione (lett. c):
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V c.c. (sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi) o dei delitti previsti dal CCII;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
- non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali (lett. d)).

<sup>33</sup> L'art. 2382 c.c. stabilisce che non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il "fallito", o chi è stato condannato ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

## 4 REQUISITI PER LA NOMINA AGLI INCARICHI NELLE PROCEDURE

L'art. 358 co. 1 del CCII prevede che possano essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure del CCII:

- gli iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro (lett. a));
- gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura (lett. b));
- coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti una dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale (lett. c)).

## 5 INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere nominati nelle vesti di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura (art. 358 co. 2 del CCII)<sup>34</sup>.

## 6 CRITERI DI NOMINA

Al co. 3 dell'art. 358 del CCII, infine, è previsto che il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore vengano nominati dall'Autorità giudiziaria tenuto conto<sup>35</sup>:

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi<sup>36</sup>;
- degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare *"l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni"* (lett. b))<sup>37</sup>;

<sup>34</sup> Cfr. l'art. 28 co. 3 del RD 267/42.

Tra le incompatibilità andrebbero, altresì, annoverate quelle previste negli artt. 35 co. 4-bis, 35.1, 35.2 del DLgs. 159/2011 (DLgs. 54/2018), alle quali rinviano le singole disposizioni del CCII.

<sup>35</sup> Stante l'attuale inoperatività dell'Albo ex art. 356 del CCII, dalle prime pronunce di merito si rileva il riferimento esclusivo, ai fini della nomina del professionista, ai requisiti di cui all'art. 358 del CCII. In merito si vedano, per la giurisprudenza, il Trib. Bergamo 3.8.2022 e il Trib. Bologna 28.7.2022 n. 7; per la dottrina, si veda Diana F. "Particolari capacità imprenditoriali per la nomina a curatore del soggetto senza Albo", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 19.8.2022.

<sup>36</sup> L'art. 42 co. 2 lett. a) del DLgs. 83/2022 ha soppresso i riferimenti all'art. 16-bis co. 9-quater, 9-quinquies, 9-septies del DL 179/2012 conv. L. 228/2012.

- delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico, oltre che del numero di procedure aperte nell'anno precedente (lett. c)<sup>38</sup>;
- con riferimento agli iscritti agli Albi dei Consulenti del lavoro, *"dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione"* (lett. d));
- in caso di procedura transfrontaliera, delle esperienze e competenze acquisite e, in particolare, *"della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi"*<sup>39</sup>.

### Indicazioni del Consiglio Superiore della Magistratura

Le Linee Guida 20.7.2022, elaborate dal Consiglio Superiore della Magistratura, recano l'indicazione delle buone prassi nel settore delle procedure concorsuali.

Queste hanno lo scopo di fornire *"indicazioni operative funzionali ai principi di efficienza e celerità nella prospettiva di una loro attuazione tendenzialmente omogenea sul territorio nazionale"* e *"al fine di migliorare la risposta di giustizia per i cittadini, sotto il profilo della efficienza e della celerità ma anche della qualità"*<sup>40</sup>.

Il Consiglio Superiore della Magistratura, in particolare, ritiene che costituisca corollario dell'elevata professionalità richiesta al curatore – richiamata dall'art. 358 co. 3 lett. b) del CCII – la capacità dello stesso di svolgere le diverse attività richieste dallo specifico incarico, limitando il ricorso ad altri professionisti (coadiutori)<sup>41</sup>.

<sup>37</sup> Al fine di assicurare, quindi, che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico. Inoltre, secondo il Consiglio Superiore della Magistratura, "Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali", Linee Guida 20.7.2022, deve essere indicato come elemento fondante per un'efficace gestione della procedura, quello di individuare un curatore dotato della necessaria professionalità, da intendersi non come requisito formale, ma come concreta capacità di gestire e svolgere l'attività della procedura in maniera celere e nell'interesse dei creditori.

<sup>38</sup> L'esigenza di trasparenza e di turnazione, secondo la Relazione illustrativa *sub* art. 358, potrà essere più agevolmente assicurata mediante un Albo nazionale, pur dovendo essere bilanciata con l'esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie e specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico.

<sup>39</sup> La lett. e) del co. 3 dell'art. 358 del CCII è stata introdotta dall'art. 42 co. 2 lett. a) del DLgs. 83/2022 in ossequio a quanto previsto dall'art. 26 co. 1 lett. c) della direttiva UE 1023/2019 ove si richiede che *"ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso"*.

<sup>40</sup> Il CSM precisa, in premessa, che le Linee Guida non interferiscono con l'interpretazione delle norme e nell'elaborazione giurisprudenziale, ma rispondono all'esigenza di rilevare, analizzare e perfezionare le prassi organizzative gestionali connesse a molteplici orientamenti giurisprudenziali.

<sup>41</sup> Sul punto, il CSM nelle Linee Guida 20.7.2022 precisa che, fermo restando che il compimento di determinate attività altamente specializzate o richiedenti particolari abilitazioni talvolta impone la nomina di coadiutori, deve essere sconsigliata la nomina di professionisti che non siano in grado di compiere le operazioni basilari a fondamento dell'incarico ricevuto. Ciò consente di garantire, fra l'altro, un prin-

Inoltre, rilevano anche il richiamato profilo di esperienza, la correttezza tenuta nei rapporti con i giudici della sezione, la diligenza e la professionalità, l'aggiornamento professionale continuo, la conoscenza dell'ambito territoriale di riferimento<sup>42</sup>.

Le indicazioni delle Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura	
Elementi di elevata professionalità per l'individuazione del professionista da incaricare	Epoca d'iscrizione al proprio Albo professionale
	Profilo di correttezza tenuta nei rapporti con i giudici della sezione, con il personale della cancelleria, con il debitore, con i creditori, con gli altri professionisti
	Diligenza e puntualità nell'assolvimento dell'incarico e dei singoli doveri in cui esso si esplica
	Numero di delegati o coadiutori di cui il curatore si avvale
	Trasparenza nelle nomine che competono al curatore ed osservanza della normativa e delle circolari
	Efficienza nello svolgimento dell'incarico relativamente alla conduzione dell'attività di accertamento, di liquidazione e di recupero, ai risultati conseguiti in termini di attivo ricavato e passivo accertato, ai tempi impiegati per la chiusura delle altre procedure gestite e della loro durata in media
	Aggiornamento professionale continuo
	Capacità mostrata nella esperienza pregressa specifica del curatore: in particolare, la capacità di gestire situazioni complesse (es. affitto d'azienda, esercizio provvisorio) o specifiche criticità che manifestate in corso di procedura
	La conoscenza delle caratteristiche e delle specificità oltre che del settore anche del particolare ambito territoriale di riferimento

Il Consiglio Superiore della Magistratura, quale ulteriore corollario dell'elevata professionalità e della possibilità che il professionista sia in grado di adempiere efficacemente al proprio incarico, ritiene che lo stesso debba disporre del tempo necessario a curare tutti gli aspetti della procedura.

Pertanto, è opportuno fissare un numero massimo di incarichi e, anche attraverso la possibile costituzione di un apposito Registro, evitare l'affidamento per lo stesso professionista di incarichi tra loro eccessivamente ravvicinati<sup>43</sup>.

cipio di efficacia, celerità ed economicità della procedura.

<sup>42</sup> Una buona prassi, tra quelle segnalate nelle Linee Guida 20.7.2022, è quella di raccogliere – presso gli Ordini professionali o la cancelleria della sezione – i curricula degli aspiranti curatori in uno alla loro disponibilità ad essere nominati nelle procedure. Tale prassi consente di acquisire maggiori informazioni per l'individuazione di soggetti aventi i requisiti di professionalità richiesti e, allo scopo, è opportuno che il curriculum indichi – oltre i titoli necessari, la formazione, la specializzazione ovvero gli incarichi in corso e quelli già assolti, con indicazione dell'Autorità che ha effettuato la nomina, dei risultati ottenuti nella gestione delle procedure pregresse e dello stato delle procedure pendenti – anche il possesso delle capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'incarico, per consentire la verifica della concreta possibilità di attendere tempestivamente ed efficacemente allo stesso.

<sup>43</sup> In merito, si veda il Consiglio Superiore della Magistratura "Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali", Linee Guida 20.7.2022, secondo cui: "una buona prassi è quella, in uso presso alcuni uffici, di tenere un registro in cui annotare, oltre che il nominativo del professionista, anche la data della nomina di modo da evitare il conferimento di incarichi eccessivamente ravvicinati. In detto registro



Costituisce, quindi, buona prassi per il Consiglio Superiore della Magistratura ai fini dell'individuazione del professionista:

- predisporre due Registri, anche solo interni, dei professionisti disponibili e delle nomine;
- individuare il numero massimo di incarichi conferibili entro un determinato arco temporale;
- stabilire criteri interni che individuano il grado di professionalità dei professionisti ed il peso prognostico della procedura, che andrà aggiornato fino alla chiusura della procedura;
- contemperare l'esigenza di gestione efficiente della procedura con quella di evitare che le procedure più redditizie si concentrino tra pochi professionisti;
- garantire, attraverso la rotazione degli incarichi, la possibilità per ciascun curatore di acquisire adeguata professionalità e remunerazione;
- affidare l'incarico a colui che può assicurare l'esercizio diretto, personale e tempestivo dell'ufficio;
- affidare l'incarico tenendo conto della trasparenza, della correttezza, della deontologia manifestata al cospetto di tutti gli organi ed i soggetti che si interfacciano con la procedura, ivi compresi il pubblico ministero, i professionisti delegati, i coadiutori, i difensori e gli ausiliari, il debitore ed i creditori.

## 7 ESTENSIONE DEGLI INCARICHI AI CONSULENTI DEL LAVORO

L'art. 358 co. 1 lett. a) CCII estende la facoltà di svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure del CCII agli iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro, le cui competenze sono delineate dalla L. 12/79.

L'estensione ai Consulenti del lavoro<sup>44</sup> aveva suscitato perplessità tra gli operatori di settore sull'idoneità professionale di tale categoria allo svolgimento delle funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, che – almeno in linea teorica – esulano dall'oggetto dell'attività professionale dei Consulenti del lavoro (art. 2 della L. 12/79)<sup>45</sup>.

Per la categoria professionale dei Consulenti del lavoro, l'accesso al nuovo Albo è possibile a partire dal 15.7.2022, con l'entrata in vigore del CCII, sia pure senza il beneficio

---

*interno andranno preferibilmente annotati gli incarichi affidati a ciascun curatore ed il giudice delegato alla procedura, le prime informazioni relative alla complessità dell'incarico ed ai presumibili valori di attivo: dati da aggiornare periodicamente fino al momento della chiusura, con l'eventuale diversa classificazione della medesima, avvalendosi eventualmente dell'ausilio del personale amministrativo".*

<sup>44</sup> Modifica che, tra l'altro, è stata apportata in sede di approvazione, in via definitiva, del DLgs. 14/2019. Si consenta il rinvio a Nicotra A. "Incarichi anche ai consulenti del lavoro nelle procedure di crisi e di insolvenza", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 12.1.2019.

<sup>45</sup> Il tema ha acceso un dibattito – sfociato anche nell'interrogazione parlamentare 3-00576 – che ha visto contrapporsi, principalmente, da un lato, il Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro e, dall'altro, il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Si permetta il rinvio a Nicotra A. "Confermati i consulenti del lavoro tra gli incaricati alla gestione della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 8.2.2019.

delle agevolazioni circa gli obblighi formativi, ai fini del primo popolamento. Per essi, infatti, attesa l'assenza dei requisiti necessari di cui all'art. 356 co. 2, terzo periodo, del CCII non è consentito l'accesso "anticipato"<sup>46</sup>.

## 8 FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

L'art. 357 del CCII regola il funzionamento dell'Albo nazionale<sup>47</sup> di cui all'art. 356 del CCII. La norma è entrata in vigore il 16.3.2019, con il decorso di 30 giorni successivi al 14.2.2019, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del DLgs. 14/2019 (art. 389 co. 2 del CCII).

Il co. 1, in particolare, rinvia ad un decreto del Ministro della Giustizia, da emanare di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 17 co. 3 della L. 400/88, ai fini della determinazione:

- delle modalità di iscrizione all'Albo di cui all'art. 356 del CCII (lett. a));
- delle modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo Albo, sia volontaria sia disposta dallo stesso Ministero della Giustizia (lett. b));
- delle modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della Giustizia (lett. c)).

Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'Albo.

Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della Giustizia.

In attuazione della previsione normativa, dopo alcuni iniziali rinvii, con decreto del Ministro della Giustizia del 3.3.2022 n. 75, pubblicato in *G.U.* 21.6.2022 n. 143, è stato emanato il regolamento recante le disposizioni sul funzionamento dell'Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'art. 356 del CCII.

Come si è anticipato, con DM 30.12.2022 sono state emanate dal Ministero della Giustizia, le specifiche tecniche per il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa di cui agli artt. 356 e 357 del DLgs. 14/2019. Il provvedimento ha efficacia dalle ore 12:00 del 5.1.2023, momento a partire dal quale è possibile presentare domanda di iscrizione e, di conseguenza, consentire la piena operatività dell'Albo ai fini delle nomine<sup>48</sup>.

<sup>46</sup> Cfr. Nicotra A. "Per le procedure di crisi, iscrizione dei consulenti del lavoro all'Albo dopo 18 mesi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.1.2019.

<sup>47</sup> La portata nazionale dell'Albo è esplicitata dall'art. 125 co. 4 primo periodo del DLgs. 14/2019 allorché è indicato che "i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziari e dei liquidatori giudiziari confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della Giustizia".

<sup>48</sup> Si veda la voce "Albo dei gestori della crisi", *Guide Eutekne*, ove si è rappresentato come nel corso della perdurante inoperatività dell'Albo, una parte della giurisprudenza ha ritenuto che potessero essere no-

## 8.1 REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO

L'Albo, il cui funzionamento è disciplinato dal DM 3.3.2022 n. 75, è istituito presso il Ministero della Giustizia, titolare del trattamento dei dati personali, che svolge i compiti di cui agli artt. 356 e 357 del DLgs. 14/2019<sup>49</sup>.

Il responsabile dell'Albo, come definito dall'art. 1 lett. c) del regolamento, è il direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

Questi è tenuto a curare il continuo aggiornamento dei dati (art. 2 co. 5 del regolamento) e a vigilare, controllare e monitorare il funzionamento dell'Albo, nonché sull'attività degli iscritti (art. 10 del regolamento).

L'accesso all'Albo ha luogo con modalità telematiche presso il sito Internet del Ministero, ove si distinguono 2 aree:

- area ad accesso libero, che contiene i dati presenti nella parte pubblica dell'Albo;
- area ad accesso riservato, che contiene i dati presenti nella parte riservata dell'Albo<sup>50</sup>.

Struttura dell'Albo e accessi consentiti		
	Area Pubblica	Area Privata
Dati da inserire	Dati identificativi dell'iscritto	Comunicazioni sui provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure del Codice
	Indirizzo PEC dell'iscritto	Richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'Albo
	Sezione dell'Albo a cui è iscritto il soggetto	Provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero dal responsabile DAG <sup>51</sup>
	Ordine professionale di appartenenza dell'iscritto (eventuale)	Richieste di sospensione o cancellazione volontarie

minati curatori coloro che fossero in possesso dei soli requisiti professionali di cui all'art. 358 del DLgs. 14/2019 (Trib. Bologna 28.7.2022 n. 76 e Trib. Bergamo 3.8.2022).

<sup>49</sup> In merito si veda Zenati S. "Il regolamento ministeriale sul funzionamento dell'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria in attuazione dell'art. 357 CCII", *www.dirittodellacrisi.it*, 1.8.2022.

<sup>50</sup> Ai sensi dell'art. 3 co. 4 del regolamento: "possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI". In merito al richiamo ai referenti dell'OCRI, vista la soppressione di tale organismo si deve ritenere che tale possibilità sia da escludersi. Sul punto si veda Nicotra A. "Regolamento sull'Albo dei gestori della crisi con difetto di coordinamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 23.6.2022.

<sup>51</sup> Ai sensi dell'art. 1 co. 1 lett. c) del DM 75/2022 è definito responsabile il direttore generale degli affari interni del Ministero della Giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

Le specifiche tecniche per il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa, adottate con provvedimento del 30.12.2022, definiscono il DAG come il "Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero della Giustizia" (DM 30.12.2022, § 2, Definizioni, lett. a)).

Struttura dell'Albo e accessi consentiti		
	Area Pubblica	Area Privata
segue	Elenco dei soggetti iscritti all'Albo al momento della consultazione, rispetto ai quali non sia in atto un provvedimento di sospensione <sup>52</sup>	Comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti per gli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice
	I dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita) e PEC dei soci incaricabili e degli associati, nel caso di soggetti collettivi (STP e studi associati) iscritti	
Accesso	Qualsiasi soggetto interessato	Magistrati e dirigenti degli uffici giudiziari e loro delegati
		Personale del DAG
		Iscritti all'Albo
		Soci incaricabili <sup>53</sup> e associati
		Ordini professionali e Pubbliche Amministrazioni <sup>54</sup>

### 8.1.1 Iscrizione all'Albo

L'iscrizione avviene su istanza dei soggetti interessati che dimostrino di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'art. 356 co. 2 e 3 del DLgs. 14/2019.

La domanda di iscrizione è redatta con modalità telematica e si articola in quattro distinti

<sup>52</sup> Tale indicazione ulteriore, liberamente fruibile, è riportata all'interno delle specifiche tecniche rilasciate con provvedimento del Ministero della Giustizia del 30.12.2022 (DM 30.12.2022, § 5.1 - Accesso all'area pubblica dell'Albo). In particolare si precisa che: "di tali soggetti sono visualizzati cognome, nome o denominazione dell'ente collettivo, l'eventuale ordine professionale di appartenenza, data di nascita nel caso persone fisiche, codice fiscale, data di iscrizione all'Albo e PEC".

Non sarà possibile, invece, stampare o visualizzare l'Albo nella sua interezza, mentre sarà possibile solo la visualizzazione di non più di 20 nominativi per pagina, ordinati per data crescente di iscrizione.

<sup>53</sup> Le Specifiche tecniche 30.12.2022, definiscono il "socio incaricabile" come: "socio, persona fisica, che viene indicato dal richiedente come suscettibile di essere designato responsabile della procedura all'atto dell'accettazione dell'incarico." (DM 30.12.2022, § 2, Definizioni, lett. i)).

<sup>54</sup> Le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, sulla base di quattro distinti regimi di conoscibilità, individuano i soggetti che possono accedere alla parte riservata così come riportati in tabella. Non vi è alcuna menzione esplicita, invece, per gli ordini professionali e per le Pubbliche Amministrazioni né queste rientrano nella definizione di iscritto contenuta al § 2, lett. h). Tuttavia, la possibilità (ossia necessità), per questi, di iscriversi al Sistema si ricava dall'esigenza di comunicare al DAG i fatti rilevanti ai sensi dell'art. 10 del DM 75/2022, circa la sospensione o cancellazione degli iscritti. A tal fine, "gli ordini professionali e le pubbliche amministrazioni, per il tramite dei loro rappresentanti, comunicano i suddetti fatti rilevanti secondo analoghe modalità (mediante funzione di segnalazione ex art. 10 D.M.), previa iscrizione al Sistema; per l'iscrizione è necessario effettuare accesso autenticato all'area riservata e specificare titolo e fonte di legittimazione all'esercizio del potere di segnalazione" (DM 30.12.2022, § 5.7 - Modalità telematiche con cui sono comunicate al DAG le notizie ritenute rilevanti ai fini della sospensione e cancellazione dall'Albo e l'eventuale revoca dall'incarico).

passaggi, che seguono l'autenticazione all'area privata da parte del soggetto richiedente (si veda *infra*)<sup>55</sup>.

La domanda deve contenere l'indicazione della sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione unitamente alle specifiche e agli allegati richiesti dall'art. 4 co. 2 del regolamento stesso.

Indicazioni ed allegati richiesti dall'art. 4 co. 2 del regolamento per l'iscrizione all'Albo			
	Descrizione	Autocertificazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	Soggetti obbligati <sup>56</sup>
Indicazioni che la domanda di iscrizione deve contenere	Certificazione attestante l'Albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione.	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti.</li> </ul>
	Certificazione di non avere riportato negli ultimi 5 anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza.	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti.</li> </ul>
	Certificazione dell'ordine di appartenenza circa la regolarità dei crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine.	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti.</li> </ul>

<sup>55</sup> Ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DM 75/2022, il modello della domanda è approvato dal responsabile dell'Albo a cui è affidato anche il compito di fissare le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati a corredo della domanda. Il successivo co. 2 dell'art. 4 individua i requisiti e gli allegati che questi dovrà contenere.

<sup>56</sup> Si rammenta che le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022 distinguono i soggetti che possono iscriversi all'Albo in quattro tipologie:

- tipologia A: iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro;
- tipologia B1: legale rappresentante di Società tra professionisti, nella quale i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di iscrizione agli Albi degli avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro;
- tipologia B2: rappresentante di Studi professionali associati, nei quali gli associati degli stessi siano in possesso dei requisiti professionali di iscrizione agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro;
- tipologia C: soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Indicazioni ed allegati richiesti dall'art. 4 co. 2 del regolamento per l'iscrizione all'Albo			
	Descrizione	Autocertificazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	Soggetti obbligati <sup>56</sup>
<i>segue</i>	Indicazione della persona fisica responsabile della procedura nonché del legale rappresentante della STP o di tutti i componenti dello Studio professionale associato <sup>57</sup> .	Sì	Studi professionali associati o società tra professionisti.
	Atto costitutivo e/o statuto della società tra professionisti.	No	Studi professionali associati o società tra professionisti.
	Dichiarazioni sottoscritte digitalmente rese da ciascun associato o da ciascun socio incaricabile sull'adesione alla procedura di iscrizione e indicanti il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali richiesti.	Si	Studi professionali associati o società tra professionisti.
	Certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'art. 356 co. 2.	Sì	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti;</li> <li>• soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo.</li> </ul>
	Copia conforme degli atti giudiziari di nomina quale curatore fallimentare, commissario o liquidatore giudiziale in almeno due procedure negli ultimi 4 anni antecedenti alla data di entrata in vigore dell'art. 356 del DLgs. 14/2019 <sup>58</sup> .	No	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro<sup>59</sup>;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti;</li> <li>• soggetti che abbiano svolto</li> </ul>

<sup>57</sup> Sarà possibile aggiungere i singoli soci indicandone tutti i dati anagrafici e caricando la relativa documentazione richiesta. In merito si veda il Manuale Utente Albo Gestori della crisi d'impresa disponibile sul Sistema dedicato all'iscrizione.

<sup>58</sup> In merito si veda Nigro T. "Prime difficoltà operative per l'ingresso nell'Albo dei gestori della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 10.1.2023, secondo cui, ai fini della certificazione potrebbe ritenersi valida l'attestazione di conformità resa da parte dello stesso curatore/commissario ai sensi dell'art. 16-bis co. 9-bis del DL 179/2012. Tale norma prevede che il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono all'originale.

Indicazioni ed allegati richiesti dall'art. 4 co. 2 del regolamento per l'iscrizione all'Albo			
	Descrizione	Autocertificazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	Soggetti obbligati <sup>56</sup>
<i>segue</i>			funzioni di amministrazione direzione e controllo <sup>60</sup> .
	Ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità.	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti;</li> <li>• soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo.</li> </ul>
	Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di onorabilità.	Si	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed esperti contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti;</li> <li>• soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo.</li> </ul>
	Indicazione della casella PEC ove compiere le comunicazioni.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti;</li> <li>• soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo.</li> </ul>
	Attestazione del pagamento del contributo di cui all'art. 357 co. 2 del DLgs. 14/2019.	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Studi professionali associati o società tra professionisti;</li> </ul>

<sup>59</sup> Sul punto, sebbene le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022 si riferiscano a tutti i richiedenti di tipologia A e, dunque, anche ai consulenti del lavoro, si è già evidenziato che questi, nella precedente Legge Fallimentare non potevano ricevere incarichi di curatore, commissario e liquidatore.

<sup>60</sup> In merito, l'indicazione contenuta nella tabella degli allegati, di cui alle Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, prevede anche per i richiedenti di cui alla tipologia C la possibilità di poter allegare copia conforme degli atti di giudiziari di nomina in almeno due incarichi nei 4 anni anteriori alla data di entrata in vigore dell'art. 356 CCII. Tuttavia, si evidenzia che, al pari dei Consulenti del lavoro, questi nella precedente Legge Fallimentare non potevano ricevere incarichi di curatore, commissario e liquidatore.

Indicazioni ed allegati richiesti dall'art. 4 co. 2 del regolamento per l'iscrizione all'Albo			
	Descrizione	Autocertificazione ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000	Soggetti obbligati <sup>56</sup>
<i>segue</i>			<ul style="list-style-type: none"> <li>soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo.</li> </ul>
	Indicazione delle cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale.	Sì	Soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo.
	Copia conforme dell'atto giudiziario di nomina, visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività, la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte dell'Autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società.	Sì <sup>61</sup>	Soggetti che abbiano svolto funzioni di amministrazione direzione e controllo.

La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche introdotte con provvedimento del Ministero della Giustizia del 30.12.2022 (si veda *infra*).

#### Procedimento di iscrizione

Sulla domanda di iscrizione, relativamente alla verifica e alla validazione della stessa, provvede l'Ufficio II del Dipartimento di Affari di Giustizia, Reparto libere professioni, che ha anche il compito di verificare la sussistenza dei requisiti con possibilità di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ex art. 71 del DPR 445/2000.

Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro 30 giorni dal ricevimento della domanda (art. 5 co. 2 del regolamento)<sup>62</sup> ferma la possibilità di richiedere, per una sola volta, l'integrazione della stessa o dei suoi allegati entro il medesimo termine<sup>63</sup>.

<sup>61</sup> L'autocertificazione ai sensi degli ex artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non si estende alla sintetica relazione, in ordine alle attività svolte nella società, redatta dall'amministratore o del liquidatore in carica al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione. Così per l'atto di nomina di cui viene chiesta copia conforme.



Al termine della verifica, l'accoglimento ovvero il rigetto della domanda di iscrizione è comunicata all'indirizzo PEC del richiedente, unitamente al decreto firmato digitalmente dal Responsabile del DAG<sup>64</sup>.

Le domande di iscrizione possono essere inviate a decorrere dal 5.1.2023, dalle ore 12.00, attraverso l'apposita sezione dedicata (Albo dei gestori della crisi di impresa) presente nell'area servizi della pagina <https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page><sup>65</sup>.

In ragione della necessità di procedere con il primo popolamento dell'Albo, fino al 31.3.2023, potranno presentare la domanda di iscrizione quei soggetti interessati all'iscrizione in possesso dei requisiti previsti, tra cui la possibilità di documentare la nomina in almeno due procedure, negli ultimi 4 anni, come curatori, commissari o liquidatori giudiziali (art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019)<sup>66</sup>.

Solo a partire dall'1.4.2023 l'Albo sarà accessibile in consultazione al pubblico e ai Magistrati nei limiti e con le modalità previste dall'art. 3 e nei termini di cui all'art. 5 del DM 3.3.2022 n. 75<sup>67</sup>.

A partire dalla stessa data, si procederà con il costante aggiornamento dell'Albo.

### **Aggiornamento dei dati successivamente all'iscrizione a cura dell'iscritto**

Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'Albo<sup>68</sup>:

---

<sup>62</sup> Ai sensi dell'art. 5 co. 5 del regolamento il termine di conclusione del procedimento è di 90 giorni per la prima fase di formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31.7.2022.

<sup>63</sup> Ai sensi dell'art. 5 co. 2 ultimo periodo del regolamento *"la richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta"*.

<sup>64</sup> Cfr. il DM 30.12.2022, § 5.6.1 - Valutazione della domanda di iscrizione da parte del DAG e richiesta di integrazione.

<sup>65</sup> La comunicazione è stata effettuata con disposizione del Capo di Gabinetto del 3.3.2023, Prot. GAB n. 0000251.U.

<sup>66</sup> Con comunicazione del 4.3.2023 del Ministero della Giustizia in tema di *"Albo dei gestori della crisi d'impresa (art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) - entrata in funzione dell'Albo e presentazione delle domande ai fini del primo popolamento"*, si rappresenta l'esigenza di dedicare un periodo iniziale al primo popolamento dell'Albo. Ciò al fine di: *"offrire ai tribunali un Albo adeguatamente popolato - che garantisca la presenza di una pluralità di soggetti incaricabili e la concreta possibilità di applicare il principio di rotazione degli incarichi - e, al contempo, per assicurare la par condicio quanto ai tempi di iscrizione all'Albo"*.

<sup>67</sup> Nelle more, le nomine da parte dell'Autorità Giudiziaria, saranno effettuate seguendo le prassi attualmente in uso (cfr. Comunicazione 4.3.2023 del Ministero della Giustizia).

In merito si veda Nigro T. *"L'ulteriore fase transitoria dell'Albo dei Gestori della crisi"*, *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 5.1.2023. Secondo l'Autore: *"l'intervento chiarificatore ha certamente il merito di aver regolato la sorte di quei professionisti che sono stati officiati quali Curatori e Commissari nelle prime procedure aperte dopo l'entrata in vigore del DLgs. 14/2019 (ed anche di quelli che saranno nominati fino al 31 marzo 2023), che rischiavano, se non in possesso dei requisiti di legge e di regolamento per l'iscrizione all'Albo, di dover rimettere l'incarico e/o di essere revocati; e ben potrebbe essere salvifica anche per gli incarichi assunti nel periodo di vacatio da parte dei «professionisti indipendenti» di cui all'art. 2 comma 1 lett. o) del DLgs. 14/2019, potendo, seppur con qualche incertezza interpretativa, utilizzare la disposizione in chiave analogica prendendo a riferimento la data dell'effettiva nomina da parte del debitore e non il deposito della relazione attestativa"*.

- il venir meno dei requisiti di cui all'art. 356 co. 2 e 3 del DLgs. 14/2019 (art. 5 co. 3 lett. a) del DM 75/2022);
- l'avvio di eventuali procedimenti penali per taluno dei reati di cui all'art. 356 co. 3 lett. c) e co. 4 del DLgs. 14/2019 (art. 5 co. 3 lett. b) del DM 75/2022);
- l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali (art. 5 co. 3 lett. c) del DM 75/2022);
- la richiesta di sospensione e cancellazione volontaria (art. 7 del DM 75/2022).

Inoltre, gli iscritti sono tenuti, anche al fine del mantenimento dell'iscrizione, ad aggiornare ed integrare i dati anagrafici e con i documenti richiesti per:

- dimostrare di essere in regola con l'aggiornamento biennale richiesto dall'art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019;
- dimostrare di essere in regola con i crediti formativi professionali, secondo quanto disposto dall'Ordine Professionale di appartenenza<sup>69</sup>;
- dimostrare di essere in regola con il pagamento del contributo posto a carico dell'iscritto, nella misura annua di 50,00 euro, per il mantenimento dell'Albo.

#### **Modifica e integrazione della domanda e degli allegati a cura dell'iscritto**

Oltre all'aggiornamento periodico, il richiedente iscritto può anche procedere con la modifica e con l'integrazione della propria domanda ove necessario.

In tal caso sarà sufficiente accedere all'area riservata e procedere con la funzione "aggiornamento della domanda".

La modifica e l'integrazione riguarda anche il caso in cui la variazione interessi la compagine della STP o dello studio professionale associato. In tal caso, la variazione verrà immediatamente ed automaticamente comunicata ai soci incaricabili e agli associati interessati<sup>70</sup>.

A tal fine, gli iscritti, previo accesso alla piattaforma telematica resa disponibile presso il portale del Ministero della Giustizia (si veda *infra*) possono procedere con l'aggiornamento della domanda e con l'upload dei documenti<sup>71</sup>.

Diversamente per i soci incaricabili e gli associati interessati, la modifica, l'integrazione o

<sup>68</sup> Ogni comunicazione relativa al sopravvenuto venir meno dei requisiti dovrà essere segnalata dall'iscritto al DAG attraverso l'apposita funzione "modifica domanda" messa a disposizione dal Sistema. In particolare, la funzione consente di selezionare il singolo motivo di carenza dei requisiti. La modifica della domanda comporta l'invio automatico al DAG e al Responsabile DAG che procederà con la valutazione della stessa. A seguito della valutazione, l'eventuale provvedimento di sospensione o cancellazione adottato dal Dirigente Responsabile, firmato digitalmente, sarà inviato a mezzo PEC all'interessato (DM 30.12.2022, § 5.5.4 - Comunicazione del sopravvenuto venir meno dei requisiti).

<sup>69</sup> È prevista l'allegazione della certificazione dell'Ordine di appartenenza (DM 30.12.2022, § 5.5.1 - Aggiornamento periodico).

<sup>70</sup> In particolare, le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, precisano che: "per i soggetti di tipologia B1 e B2, la modifica e/o integrazione verrà immediatamente ed automaticamente comunicata ai soci incaricabili e agli associati interessati, anche al fine di consentire loro l'esercizio dei diritti di cui all'articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679" (§ 5.5.2 - Modifica e/o integrazione dei dati e dei documenti ad iniziativa dell'iscritto).

<sup>71</sup> Per agevolare l'utente, il sistema rende visibile la lista delle informazioni e degli allegati da trasmettere al DAG per il mantenimento dell'iscrizione.

anche l'esclusione (dal novero di soci incaricabili di STP), dovrà essere effettuata mediante invio di una richiesta, a mezzo PEC, direttamente al DAG<sup>72</sup>.

### 8.1.2 Sospensione e cancellazione dell'iscritto

Il procedimento di sospensione e di cancellazione dell'iscritto può:

- essere disposto d'ufficio (art. 6 del regolamento); ovvero,
- richiesto volontariamente dall'interessato (art. 7 del regolamento).

La cancellazione d'"ufficio" dall'Albo è prevista:

- decorso inutilmente il termine (non superiore ai 6 mesi) concesso dal responsabile ai fini della regolarizzazione della posizione dell'iscritto (per accertata insussistenza o venir meno dei requisiti *ex art.* 356 co. 2 del DLgs. 14/2019;
- immediatamente, qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'art. 356 co. 3 del DLgs. 14/2019;
- a seguito di almeno 4 revoche dagli incarichi.

La cancellazione dall'Albo è disposta, inoltre, in caso di omissione del pagamento del contributo che perduri oltre il decorso di 6 mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione, con decreto succintamente motivato e comunicato senza ritardo all'interessato<sup>73</sup>.

Il responsabile ha il potere di disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività per l'interessato per un periodo non superiore ad un anno, quando sono segnalati fatti che "compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure" di cui all'art. 356 co. 1 del DLgs. 14/2019 ed in particolare:

- nell'ipotesi in cui siano state disposte dall'organo competente 3 revoche degli incarichi conferiti;
- con l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

Inoltre, la sospensione è prevista anche:

- in caso di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati di cui all'art. 356 co. 3 lett. c) del DLgs. 14/2019, fino all'esito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione;
- per l'omesso pagamento del contributo – decorsi 3 mesi dalla scadenza prevista per il pagamento – con decreto del responsabile succintamente motivato e comunicato senza ritardo all'interessato.

Ogni provvedimento di sospensione o di cancellazione è adottato con decreto succintamente motivato da comunicare all'interessato, a cura del responsabile, a mezzo PEC e avverso il quale, nei 30 giorni successivi alla ricezione, lo stesso può inviare le proprie osservazioni scritte<sup>74</sup>.

<sup>72</sup> Le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, (§ 5.5.2 - Modifica e/o integrazione dei dati e dei documenti ad iniziativa dell'iscritto), prevedono che la richiesta sia inoltrata al DAG, via PEC, all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it.

<sup>73</sup> Ai sensi dell'art. 6 co. 6 del regolamento, nei casi previsti non è consentita una nuova iscrizione all'Albo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.

<sup>74</sup> Le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, (§ 5.6.2 - sospensione o cancellazione), prevedono

### Procedimento di sospensione e di cancellazione volontaria

Su istanza di parte, sulla quale provvede sempre il responsabile con decreto<sup>75</sup>, l'iscritto all'Albo può chiedere:

- in presenza di gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori 6 mesi;
- in qualsiasi momento la cancellazione dall'Albo o da una delle sezioni in cui esso si articola.

### Contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'Albo

L'iscritto è tenuto, in sede di iscrizione, al versamento di un contributo di 150,00 euro e, successivamente per ciascun anno, un contributo di 50,00 euro per il mantenimento dell'Albo. Le scadenze e le modalità di versamento sono disciplinate dall'art. 8 del regolamento.

Modalità e termini per il versamento del contributo			
Contributo	Periodicità	Scadenza	Modalità di versamento
150 euro	<i>Una tantum</i> al momento dell'iscrizione	<i>Una tantum</i> al momento dell'iscrizione	Il pagamento del contributo può essere effettuato: <ul style="list-style-type: none"> <li>• con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA (art. 5 co. 2 del DLgs. 82/2005);</li> <li>• con bonifico bancario o postale (DM 9.10.2006 n. 293)<sup>76</sup>;</li> <li>• con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale (art. 4 co. 9 del DL 193/2009, conv. L. 24/2010);</li> </ul>
50 euro	Annuale	Entro il 31 gennaio di ciascun anno con attestazione di versamento da	

che: "il Responsabile DAG a comunicare all'iscritto la sospensione o la cancellazione dall'Albo, all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nella sezione anagrafica, con messaggio contenente il decreto firmato digitalmente dal Responsabile DAG. Prima dell'emissione del provvedimento, con analoghe modalità, il Responsabile DAG comunica all'iscritto i motivi che potrebbero comportarne l'adozione, assegnandogli un termine per comunicare al DAG eventuali osservazioni, tramite la funzione di aggiornamento della domanda, offerta dall'applicativo". In merito, deve osservarsi che sebbene le specifiche tecniche, genericamente, indicano "l'assegnazione di un termine per comunicare eventuali osservazioni", ai sensi dell'art. 6 co. 6 del regolamento il termine assegnato, per eventuali osservazioni scritte, è di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

<sup>75</sup> Le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, (§ 5.6.2 - sospensione o cancellazione), prevedono, anche nel caso di richiesta di sospensione o cancellazione volontaria che: "il Responsabile DAG comunica all'iscritto la sospensione o la cancellazione all'indirizzo PEC indicato dal richiedente nella sezione anagrafica, con messaggio contenente il decreto firmato digitalmente dallo stesso".

<sup>76</sup> Si rappresenta che, allo stato attuale, come segnalato sul Sistema, per il versamento del contributo di iscrizione all'Albo, è possibile procedere con bonifico bancario o postale a favore di Tesoreria provinciale di Roma, al seguente IBAN IT42B0100003245348011241324. Nella causale del bonifico andrà inserita la dicitura: "iscrizione all'albo dei gestori della crisi".

Modalità e termini per il versamento del contributo			
Contributo	Periodicità	Scadenza	Modalità di versamento
<i>segue</i>		caricare sul Sistema entro il 30 aprile <sup>77</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.</li> </ul>

## 8.2 SPECIFICHE TECNICHE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ALBO (DM 30.12.2022)

Con provvedimento del 30.12.2022, efficace a decorrere dalle ore 12:00 del 5.1.2023, sono state emanate dal Ministero della Giustizia, le specifiche tecniche per il funzionamento dell'albo dei gestori della crisi di impresa di cui agli artt. 356 e 357 del DLgs. 14/2019.

Le specifiche tecniche, in particolare, disciplinano:

- l'accesso all'area pubblica e all'area riservata, individuandone i soggetti legittimati;
- le informazioni reperibili e da inserire;
- le modalità di presentazione telematica della domanda di iscrizione, unitamente agli allegati e alle modalità tecniche di allegazione;
- le modalità telematiche attraverso le quali l'ufficio preposto può chiedere l'integrazione della domanda e dei suoi allegati;
- le modalità tecniche con cui gli iscritti comunicano al Responsabile DAG tutte le informazioni di aggiornamento ed integrazione della domanda oltre che il venir meno dei requisiti di iscrizione, l'avvio di procedimenti penali e/o disciplinari a proprio carico;
- le modalità telematiche con cui l'Autorità giudiziaria (ma anche gli Ordini Professionali e le Pubbliche Amministrazioni) comunica al Responsabile DAG tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini della sospensione e della cancellazione dall'Albo, oltre che l'eventuale revoca dell'incarico.

A tal fine, è istituita una piattaforma telematica *ad hoc* (c.d. "Sistema dell'Albo dei gestori della crisi"), presso il sito internet del Ministero della Giustizia<sup>78</sup>, raggiungibile tramite apposita scheda (denominata "Albo dei gestori della crisi di impresa") presente nell'area servizi della pagina <https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page>.

<sup>77</sup> Si osserva che l'indicazione contenuta all'art. 8 co. 4 del regolamento vada meglio ridefinita alla luce delle specifiche tecniche adottate con provvedimento del 30.12.2022. In particolare, sembra necessario ridefinire la modalità di comunicazione dell'avvenuto versamento: l'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo annuo di mantenimento dell'Albo (da effettuarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno e da comunicarsi entro il 30 aprile del medesimo anno) non andrà comunicata a mezzo PEC (come indicato nel regolamento), ma dovrà essere caricata (mediante la funzione "aggiornamento della domanda") direttamente sulla piattaforma telematica, procedendo con il suo *upload* (della ricevuta di pagamento).

<sup>78</sup> Il Sistema dell'Albo dei gestori della crisi è raggiungibile in uno spazio dedicato del sito Internet del Ministero della Giustizia" (art. 3 co. 2 del DM), individuato nel Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia (PST), accessibile all'indirizzo <http://pst.Giustizia.it> (DM 30.12.2022, § 5.1 - Accesso all'area pubblica dell'Albo).

Per agevolare il processo di iscrizione, all'interno della scheda dedicata "Albo dei gestori della crisi di impresa" è reso disponibile (alla funzione istruzioni) il "Manuale Utente Albo dei Gestori della Crisi d'impresa" allo scopo di fornire, all'utente, ulteriori indicazioni operative circa l'utilizzo della procedura informatica e delle applicazioni a sua disposizione.

### 8.2.1 Modalità di accesso all'area riservata

L'accesso all'area riservata richiede all'iscritto di loggarsi tramite c.d. "autenticazione forte" che potrà essere realizzata attraverso mediante diversi dispositivi, a seconda del soggetto interessato<sup>79</sup>:

- autenticazione attraverso ADN (c.d. "Active Directory Nazionale") del Ministero della Giustizia. L'utilizzo di tale canale è possibile solo per il Responsabile DAG, il Dirigente DAG, i Magistrati, i Dirigenti di Ufficio Giudiziario e persone da loro delegate;
- autenticazione attraverso SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta d'Identità Elettronica. L'utilizzo di tale canale è reso disponibile per:
  - soggetti esterni all'ADN (esclusi, dunque, magistrati e personale amministrativo operante da RUG), già iscritti o che intendono fare domanda di iscrizione all'Albo o che siano soci incaricabili o associati di soggetti collettivi iscritti;
  - soggetti interni all'ADN che si autenticano fuori RUG, diversi dal Responsabile DAG, dal Dirigente DAG, dai Magistrati, dai Dirigenti di Ufficio Giudiziario e dalle persone da loro delegate, che – pur accedendo da area riservata – possono visualizzare solo i dati presenti in area pubblica;
- autenticazione attraverso *token* crittografico (*smart card*, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro)<sup>80</sup>. Tale canale è da ritenere alternativo al precedente e per i soggetti già ivi richiamati.

Sistemi di autenticazione per l'accesso all'area riservata dell'Albo	
Sistemi di autenticazione	Soggetti interessati
Autenticazione attraverso ADN (c.d. "Active Directory nazionale")	Responsabile DAG, il Dirigente DAG, i Magistrati, i Dirigenti di Ufficio Giudiziario e persone da loro delegate

<sup>79</sup> Non appare chiara la modalità di autenticazione prevista per gli Ordini professionali e le Pubbliche Amministrazioni tenute a comunicare le notizie rilevanti, previa iscrizione al Sistema. In base alle Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022: "per l'iscrizione è necessario effettuare accesso autenticato all'area riservata, secondo le modalità descritte al paragrafo 5.2, e specificare titolo e fonte di legittimazione all'esercizio del potere di segnalazione" (§ 5.7 - Modalità telematiche con cui sono comunicate al DAG le notizie ritenute rilevanti ai fini della sospensione e cancellazione dall'Albo e l'eventuale revoca dall'incarico). Tuttavia, al paragrafo di rimando non vi è alcuna esplicita indicazione che li riguardi.

<sup>80</sup> In base alle Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, (§ 5.2 – accesso all'area riservata dell'Albo (autenticazione informatica) – regimi di conoscibilità), nel caso in cui: "si utilizzi il token crittografico, l'identificazione informatica avviene nel rispetto dei seguenti requisiti: a) il certificato deve essere rilasciato da un certificatore accreditato dall'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) ai sensi dell'art 29 del CAD, che si fa garante dell'identità del soggetto; b) il certificato deve rispettare il profilo del certificato previsto dalla Carta Nazionale dei Servizi (CNS); c) in termini di sicurezza, i dispositivi ammessi sono i dispositivi personali consentiti per la firma elettronica qualificata".

Sistemi di autenticazione per l'accesso all'area riservata dell'Albo	
Sistemi di autenticazione	Soggetti interessati
Autenticazione attraverso SPID, Carta nazionale dei Servizi e Carta d'Identità Elettronica	Ogni altro iscritto o richiedente diverso dal precedente
	Soggetti interni all'ADN ma che si autenticano fuori dal RUG
Autenticazione attraverso <i>token</i> crittografico	Ogni iscritto al di fuori dei soggetti interni all'ADN

Al momento dell'autenticazione, il Sistema esegue le verifiche necessarie per gestire le specifiche funzionalità a disposizione del profilo di utenza<sup>81</sup>. Inoltre, delle operazioni eseguite è conservata traccia informatica, ai fini della verifica ispettiva dell'appropriatezza dell'accesso, per un periodo di 24 mesi.

### 8.2.2 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo

A partire dal 5.1.2023, dalle ore 12.00, il richiedente l'iscrizione all'Albo può collegarsi al portale del Ministero della Giustizia, alla scheda "Albo dei gestori della crisi di impresa", presente nell'area servizi della pagina <https://pst.Giustizia.it/PST/it/services.page> in modo da poter procedere con l'inserimento della domanda di iscrizione.

Il passo successivo sarà quello di accedere all'area riservata e procedere con l'autenticazione attraverso le modalità sopra indicate.

Ai fini della presentazione della domanda non è preclusiva la mancata preventiva iscrizione del richiedente al ReGInDE, per cui si potrà ugualmente procedere con l'iscrizione all'Albo<sup>82</sup>.

A questo punto, si potrà procedere con la compilazione della domanda che si articola in quattro passaggi successivi propedeutici:

1. accesso alla funzione "nuova domanda" in modo da poter procedere alla compilazione della domanda di iscrizione all'Albo;
2. compilazione delle pagine con indicazione dei dati anagrafici necessari richiesti<sup>83</sup>;
3. selezione della tipologia di utente - soggetto richiedente l'iscrizione al Sistema, dovendo scegliere tra<sup>84</sup>:
  - a) *tipologia A*. Il riferimento è agli iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro;

<sup>81</sup> Le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, § 5.2 - Accesso all'area riservata dell'Albo (autenticazione informatica) - regimi di conoscibilità, richiedono che: "i Magistrati ed i Dirigenti o loro delegati devono autocertificare, ai sensi dell'art. 47 d.P.R. dicembre 2000, n. 445, tramite apposita funzione offerta dal Sistema, che agiscono esclusivamente nell'esercizio di compiti istituzionali e che per l'esecuzione di tali compiti necessitano di accedere ai dati contenuti nel Sistema".

<sup>82</sup> Come indicato nel DM 30.12.2022, all'atto dell'inserimento dei dati anagrafici del richiedente: "il Sistema verificherà che il richiedente già iscritto in ReGInDE abbia inserito i dati con i quali è ivi censito, in particolare indicando il medesimo indirizzo PEC; nel caso in cui il soggetto non fosse ancora censito in ReGInDE, gli viene data dal Sistema opportuna segnalazione, ma l'iscrizione all'Albo non è preclusa" (§ 5.3 - Inserimento dati della domanda per l'iscrizione all'Albo).

<sup>83</sup> Per la valorizzazione delle informazioni obbligatorie da inserire, il Sistema procede con controlli automatizzati circa la coerenza del codice fiscale con sesso, data e luogo di nascita e sulla data di nascita per la verifica della maggiore età.

<sup>84</sup> Si vedano le Specifiche tecniche di cui al DM 30.12.2022, § 2 - Definizioni, lett. f).

- b) *tipologia B1*. Il riferimento è al legale rappresentante di Società tra professionisti, nella quale i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di iscrizione agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro;
- c) *tipologia B2*. Il riferimento è al rappresentante di Studi professionali associati, nei quali gli associati degli stessi siano in possesso dei requisiti professionali di iscrizione agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro;
- d) *tipologia C*. Il riferimento è ai soggetti non iscritti ad alcun Albo professionale che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale;
4. inserimento dei dati professionali necessari richiesti.

Dati professionali e documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo		
Richiedenti interessati	Informazioni	Modalità di inserimento
Richiedente di tipologia A	Albo professionale di appartenenza	Compilazione
	Sede dell'Ordine professionale di appartenenza	Compilazione
	Data di iscrizione presso l'Albo professionale di appartenenza	Compilazione
Richiedenti di tutte le tipologie (A, B1, B2 e C)	Autocertificazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 356 co. 3 del DLgs. 14/2019	Selezione (" <i>flag</i> ") delle apposite caselle di controllo
Richiedenti di tutte le tipologie (A, B1, B2 e C)	Documentazione di cui all'art. 4 co. 2 del regolamento <sup>85</sup>	Allegazione (mediante <i>upload</i> ) in formato .pdf, .jpeg, .jpg o .png della dimensione massima di 3MB ciascuno
Richiedenti di tutte le tipologie (A, B1, B2 e C)	Ricevuta di pagamento dell'iscrizione all'Albo	Allegazione (mediante <i>upload</i> ) in formato .pdf, .jpeg, .jpg o .png della dimensione massima di 3MB ciascuno
Richiedenti tipologia B1	Dati anagrafici e professionali dei soci incaricabili e, per ciascuno di essi (richiedente e soci incaricabili), la documentazione di cui all'art. 4 co. 2 del regolamento	Allegazione (mediante <i>upload</i> ) in formato .pdf, con sottoscrizione digitale
	Dichiarazione di adesione alla procedura di iscrizione e sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 356 co. 3 del DLgs. 14/2019	

<sup>85</sup> Per l'elenco completo degli allegati richiesti, differenziati per soggetto richiedente, si faccia riferimento alla tabella di sintesi riportata al precedente § 8.1.1.



Dati professionali e documenti richiesti per l'iscrizione all'Albo		
Richiedenti interessati	Informazioni	Modalità di inserimento
Richiedenti tipologia B2	Dati anagrafici e professionali di tutti gli associati e, per ciascuno di essi (richiedente e soci incaricabili), la documentazione di cui all'art. 4 co. 2 del regolamento	Allegazione (mediante <i>upload</i> ) in formato .pdf, con sottoscrizione digitale
	Dichiarazione di adesione alla procedura di iscrizione e sul possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 356 co. 3 del DLgs. 14/2019	

Inserite tutte le informazioni richieste, il Sistema procede con la loro memorizzazione, attribuendo all'utente la possibilità di generare e scaricare il *file* della domanda compilata.

Il richiedente dovrà procedere a firmare digitalmente la domanda così scaricata, per poi procedere, sempre attraverso la medesima piattaforma, con l'*upload* della stessa.

A seguito dell'invio della domanda il Sistema genera un file in formato pdf, contenente il numero identificativo della pratica e attestante l'avvenuta presentazione della stessa.




Fig. 1 - Iter di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo dei gestori della crisi di impresa ex art. 356 del DLgs. 14/2019

### 8.2.3 Accesso ai dati, cancellazione delle informazioni e diritto all'oblio

Ciascun soggetto iscritto può accedere ai propri dati che, come sopra indicato, può procedere a modificare ed integrare.

L'accesso e la visibilità dell'intero database sembrano essere concessi esclusivamente, oltre al Responsabile DAG e gli alti utenti DAG abilitati, ai magistrati e ai dirigenti e ai loro delegati.

In ragione di ciò, per fruire delle funzionalità rese disponibili dal Sistema, a questi è richiesto di autocertificare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, tramite apposita funzione, che agiscono esclusivamente nell'esercizio di compiti istituzionali e che per l'esecuzione di tali compiti necessitano di accedere ai dati contenuti nel Sistema stesso. Inoltre, il loro accesso tramite autenticazione ADN consentirà di verificare il ruolo e la sede dell'ufficio di appartenenza.

Per i soggetti iscritti, in caso di cancellazione dall'Albo, i dati e i documenti acquisiti a Sistema saranno conservati per un periodo di 10 anni dalla cancellazione, decorsi i quali verranno fisicamente cancellati con sistema automatizzato, salvo che la loro conservazione non sia resa necessaria in caso di contenzioso pendente.

Nel corso del decennio, l'accesso ai dati e alle informazioni è consentito solo al DAG e ai singoli interessati, previa richiesta allo stesso DAG.

## 9 PROFILI CRITICI SULLA NOMINA DEI SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE

L'art. 356 del CCII solleva alcuni profili critici anche in ragione delle altre norme del DLgs. 14/2019 che regolano la nomina dei soggetti incaricati della gestione e del controllo delle procedure.

Se, infatti, per la nomina a curatore non si pongono particolari dubbi in merito all'obbligo per il giudice di attingere all'Albo nazionale di cui all'art. 356 del CCII, stante la chiara formulazione dell'art. 125 del CCII, che richiama gli artt. 356 e 358 del CCII, la stessa chiarezza non si riscontra nelle altre disposizioni che disciplinano le nomine a commissario giudiziale e a liquidatore<sup>86</sup>.

Per quanto riguarda il commissario giudiziale del concordato preventivo, infatti, gli artt. 44, 47, 92 e 286 del CCII non rinviano esplicitamente all'Albo di cui all'art. 356 del CCII, né tantomeno alle disposizioni di cui all'art. 125 del CCII.

Quanto al liquidatore (nel concordato con cessione dei beni), l'art. 114 co. 2 del CCII rinvia al solo art. 358 del CCII (sui requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure).

In questi casi, la necessità per l'Autorità giudiziaria di dover attingere all'Albo potrebbe dedursi, esclusivamente, dalla disposizione di cui all'art. 356 del CCII, ove è contenuto il riferimento generico ai soggetti che esercitano *"le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza"*.

Il mancato rinvio espresso all'art. 356 del CCII in seno alle norme che si occupano della nomina a commissario giudiziale e liquidatore potrebbero – in linea teorica – le-

<sup>86</sup> Cfr. la circ. CNDCEC "Codice della crisi e disciplina transitoria", 14.3.2019, p. 7.

gittimare la diversa interpretazione secondo cui il giudice non sarebbe obbligato ad attingere dall'Albo di cui all'art. 356 del CCII, potendo nominare anche soggetti che non risultino iscritti, purché in possesso dei requisiti di nomina di cui all'art. 358 del CCII.

Non si rinviene, quindi, nell'attuale impianto del CCII, una norma che imponga al giudice di nominare il commissario giudiziale o il liquidatore tra i soli professionisti iscritti nel neo istituito Albo<sup>87</sup>.

---

## 10 ESCLUSIONI

Le disposizioni di cui agli artt. 356 - 358 del CCII non riguardano:

- i professionisti che assumono l'incarico di esperto (della composizione negoziata) di cui all'art. 2 co. 1 lett. o-bis) del CCII iscritto nell'elenco di cui all'art. 13 co. 3 del CCII e nominato dalla commissione di cui al co. 6 del medesimo art. 13;
- i professionisti che assumono l'incarico di Organismo di composizione della crisi (OCC) di cui all'art. 2 co. 1 lett. t) del CCII, per la cui individuazione si continua ad attingere dall'elenco dei gestori della crisi (da sovraindebitamento) di cui al DM 24.9.2014 n. 202.

---

## 11 ELENCO DEGLI ESPERTI DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA

La disciplina della composizione negoziata della crisi, originariamente introdotta con il DL 118/2021, conv. L. 147/2021, a cui si aggiungono le disposizioni contenute agli artt. 30-ter - 30-sexies del DL 152/2021, conv. L. 233/2021, è oggi contenuta – per effetto del decreto correttivo di cui al DLgs. 17.6.2022 n. 83 – nel Titolo II, Capo I del DLgs. 14/2019.

L'intervento legislativo, in particolare, ha riscritto integralmente il Titolo II, Parte I del DLgs. 14/2019, eliminando gli strumenti di allerta, la procedura di composizione assistita della crisi e l'OCRI.

Alla composizione negoziata della crisi può accedere l'imprenditore commerciale e/o agricolo, iscritto nel Registro delle imprese, il quale, ai sensi dell'art. 12 co. 1 del CCII, versi in una condizione di *"squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa"*.

In tal caso, l'imprenditore potrà richiedere la nomina di un esperto la cui funzione principale è quella di *"agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio"*, favorendo la salvaguardia della continuità aziendale<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Cfr. anche le osservazioni del Consiglio di Stato nel parere 12.12.2018 n. 940.

<sup>88</sup> Per un approfondimento sulla figura dell'esperto si vedano Pongiglione F. "Il ruolo del negoziatore della crisi", in M. Pollio "Il nuovo codice della crisi d'impresa", *Guida Giuridica Italia Oggi*, 20.7.2022, p. 114 ss., Riva P. "Ruolo e funzioni dell'esperto «facilitatore»", *Ristrutturazioni aziendali*, 30.9.2021 e Guiotto

L'accesso alla composizione negoziata avviene con modalità telematiche attraverso la piattaforma telematica nazionale<sup>89</sup>, accessibile attraverso il sito istituzionale di ciascuna CCIAA e gestita dal sistema delle Camere di Commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico (art. 13 co. 1 del CCII).

L'esperto non è individuato direttamente dall'imprenditore, ma è nominato da un'apposita commissione costituita ai sensi dell'art. 13 co. 6 del CCII, che individua il professionista tra coloro i quali, muniti dei requisiti previsti dalla norma, sono iscritti nell'elenco formato presso la CCIAA di ciascun capoluogo e delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 13 co. 3 del CCII).

### Entrata in vigore

L'originaria disciplina della composizione negoziata, contenuta nel DL 118/2021, conv. L. 147/2021, è in vigore dal 15.11.2021.

Per effetto del DLgs. 83/2022, come anticipato sopra, la disciplina è stata trasposta con alcuni adattamenti nel DLgs. 14/2019, in vigore dal 15.7.2022.

Pertanto, i procedimenti di composizione negoziata avviati prima del 15.7.2022 sono regolati dalla disciplina previgente di cui al DL 118/2021, conv. L. 147/2021, mentre i procedimenti avviati successivamente a tale data sono disciplinate dalle norme contenute agli artt. 12 - 25-*undecies* del CCII<sup>90</sup>.

## 11.1 ISTITUZIONE DELL'ELENCO

L'art. 13 co. 3 del CCII istituisce l'elenco degli esperti, formato presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

All'elenco potranno iscriversi solo quei professionisti, iscritti o meno ad un Ordine professionale, che dimostrino il possesso di determinati requisiti professionali, oltre che della formazione specifica dettagliata dal decreto dirigenziale 28.9.2021 (art. 13 co. 4 del CCII).

L'art. 13 del CCII individua altresì:

- i requisiti soggettivi e professionali dell'esperto (co. 3);
- i requisiti formativi (co. 4);

---

A. "La figura dell'esperto e la conduzione delle trattative nella composizione negoziata della crisi", *Il Fallimento*, 12, 2021, p. 1527.

<sup>89</sup> Per un approfondimento si veda Diana F. "Piattaforma telematica e accesso alla composizione negoziata", *Schede di Aggiornamento*, 3, 2022, p. 551 ss. Si vedano anche Diana F., Nicotra A. "Accesso alla composizione negoziata e piattaforma telematica nazionale", *Procedure Pratiche*, 26, 2022, Eutekne.

<sup>90</sup> Non si registra, tuttavia, una disciplina "transitoria" per la composizione negoziata come quella dettata dall'art. 390 del DLgs. per le procedure concorsuali. Sul tema, il Trib. Modena 1.12.2022 ha statuito che alla composizione negoziata avviata in base al DL 118/2021 si applica, dopo il 15.7.2022, unicamente la disciplina del Codice della crisi. Ciò in quanto, come sopra evidenziato, l'art. 390 del DLgs 14/2019 non contempla meccanismi intertemporali con riferimento alla composizione negoziata né, d'altro canto, essa trovava in precedenza "ospitalità" nel RD 267/42, né nella L. 3/2012, unici provvedimenti dei quali il medesimo art. 390 dispone, ricorrendone i presupposti la sopravvivenza. In merito si vedano Nicotra A., Pezzetta M. "Composizione negoziata senza disciplina transitoria", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 30.12.2022.

- le modalità e il contenuto della domanda di iscrizione (co. 5);
- la commissione di nomina e il suo funzionamento (co. 6 - 8);
- i criteri di pubblicità degli incarichi conferiti e degli esperti nominati a garanzia del principio della trasparenza dell'attività di nomina (co. 9);
- le disposizioni finanziarie per la copertura dei costi di realizzazione della piattaforma (co. 10).

## 11.2 REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

All'elenco degli esperti della composizione negoziata possono iscriversi:

- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- Avvocati;
- Consulenti del lavoro;
- soggetti non iscritti in Albi professionali, ma che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da procedure di risanamento positivamente concluse.

L'iscrizione è subordinata:

- per gli iscritti agli Albi professionali, alla dimostrazione del doppio requisito della "anzianità" di iscrizione e dell'esperienza maturata nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa<sup>91</sup>;
- per i soggetti non iscritti in Albi professionali, alla dimostrazione della specifica funzione aziendale ricoperta nell'impresa, della procedura di risanamento avviata e del suo esito.

Formazione dell'elenco degli esperti		
Soggetti interessati	Requisito di anzianità	Esperienze maturate e documentazione da fornire
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili	5 anni di iscrizione <sup>92</sup>	Precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa (almeno 2 incarichi) <sup>93</sup>

<sup>91</sup> La necessità che i professionisti incaricati siano muniti di adeguata esperienza e competenza è sottolineato anche nella Relazione illustrativa del DL 118/2021: la professionalità richiesta all'esperto è molto specifica e attiene strettamente alla ristrutturazione aziendale. Per tale motivo è previsto che la nomina debba avvenire tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna CCIAA del capoluogo di regione – oltre a quelle delle province autonome di Trento e di Bolzano – nel cui territorio si trova l'ufficio del Registro delle imprese in cui è iscritta istante e che l'iscrizione possa essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate.

<sup>92</sup> Prima delle modifiche introdotte in sede di conversione del DL 118/2021 con L. 147/2021, l'unico requisito richiesto per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili ai fini dell'inserimento nell'elenco degli esperti era rappresentato dall'iscrizione al relativo Albo professionale da almeno 5 anni. Per alcune considerazioni si vedano Baudino A., Frascinelli R., Vernerio P. "Commercialisti mediatori e negoziatori per comporre la crisi d'impresa", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 3.9.2021. Per gli avvocati, invece, oltre l'iscrizione da almeno 5 anni al proprio Albo professionale, era necessario anche documentare di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. La differenza di trattamento tra commercialisti ed esperti contabili da un lato, e Avvocati dall'altro in ordine ai requisiti necessari ai fini dell'iscrizione all'elenco aveva suscitato alcuni dubbi in dottrina per una presunta ed ingiustificata disparità di trattamento. Cfr. Ambrosini S. "La nuo-

Formazione dell'elenco degli esperti		
Soggetti interessati	Requisito di anzianità	Esperienze maturate e documentazione da fornire
Avvocati	5 anni di iscrizione	Precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa (almeno 2 incarichi)
Consulenti del lavoro	5 anni di iscrizione	Avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati
Soggetti non iscritti ad Albi professionali	Nessuna <sup>94</sup>	Documentano di avere svolto: funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza

### Linee di indirizzo del Ministero della Giustizia

Con le Linee di indirizzo 29.12.2021, il Ministero della Giustizia, in relazione alla previgente disciplina ed in particolare al RD 267/42 e alla L. 3/2012, ha fornito chiarimenti in ordine al requisito delle "precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa" ed anche al numero minimo di incarichi ritenuti sufficienti ad integrare tale requisito.

va composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti", *www.ilcaso.it*, 23.8.2021 e Ambrosini S. "La legge n. 147/2021 di conversione del D.L. n. 118: primi, brevi, appunti in ordine sparso", *www.ilcaso.it*, 26.10.2021. A tal proposito, era stata formulata la proposta di introdurre anche per i Dottori Commercialisti il requisito delle precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. Cfr. Guidotti R. "Di alcune possibili modifiche al disegno di legge n. 2371 relativo alla conversione del decreto 25 agosto 2021, n. 118, sulla disciplina della crisi di impresa", *www.ilcaso.it*, 5.10.2021. In linea con tali osservazioni, la L. 147/2021, di conversione del DL 118/2021, ha realizzato una sostanziale assimilazione di tali figure professionali quanto ai requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco. Ciò ha alimentato, d'altra parte, le perplessità della categoria dei Commercialisti. Cfr. Gallo S., Nicotra A. "Inaspriti i requisiti per l'elenco degli esperti della composizione negoziata", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 22.10.2021 e Nicotra A. "Domanda agli Ordini per l'iscrizione all'elenco degli esperti", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 22.10.2021.

<sup>93</sup> Il numero minimo di incarichi (requisito quantitativo) è individuato dal Ministero della Giustizia con circolare 29.12.2021 recante le "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa (articolo 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)".

<sup>94</sup> Una parte della dottrina ha osservato come per quest'ultima categoria non sia previsto alcun requisito

In premessa, si specifica che, tenuto conto delle finalità proprie della composizione negoziata della crisi, è necessario ricondurre il perimetro delle precedenti esperienze *"alle sole attività che, nel settore concorsuale, conducono alla preservazione del valore aziendale"*<sup>95</sup>.

Gli incarichi e le prestazioni indicativi delle esperienze nella ristrutturazione aziendale sono quelle di<sup>96</sup>:

- commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza (n. 1);
- attestatore ex art. 67 co. 3 lett. d), 161 co. 3, 182-bis co. 1 e 186-bis del RD 267/42 (n. 2) (ora art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019);
- gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 (n. 3) (ora art. 2 co. 1 lett. t) del DLgs. 14/2019);
- *advisor* anche legale con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani attestati, piani in accordi di ristrutturazione, convenzioni e/o accordi di moratoria con più creditori e piani e proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti (n. 4);
- *advisor*, anche legale, con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi (n. 5);
- *advisor* anche legale, con incarico in campo giuslavoratistico, funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione dell'impresa in crisi (n. 6);
- attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese soggette a operazioni di ristrutturazioni concluse con piani attestati e accordi di ristrutturazione, concordati preventivi con continuità omologati, relativi ad aziende rispetto alle quali non sia stata aperta procedura di liquidazione giudiziale o accertato lo stato di insolvenza (n. 7).

Non rientra nel novero, invece, l'incarico di curatore fallimentare<sup>97</sup>, né la figura di Amministratore giudiziario<sup>98</sup>.

---

temporale ai fini dell'iscrizione all'elenco degli esperti. Ciò potrebbe produrre la conseguenza – non condivisibile – che sarebbe negato l'accesso ad un Dottore Commercialista o ad un avvocato iscritto da 4 anni al proprio Albo, ma con formazione adeguata, mentre analoga preclusione non opererebbe per chi, anche per un solo anno, abbia ricoperto l'ufficio di sindaco in una srl di modeste dimensioni. Così, in relazione alla disciplina di cui al DL 118/2021, Abriani N., Cavalluzzo N. "L'esperto. Un tecnico negoziatore coadiuva l'iter di salvataggio e tutela dei terzi", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, Focus*, 3.11.2021, p. 6.

<sup>65</sup> Nelle Linee di indirizzo 29.12.2021 è sottolineato, infatti, che: *"l'efficacia della composizione negoziata e la sua effettiva capacità di ridurre l'aumento dei procedimenti giudiziari concorsuali previsto a causa della crisi economica innescata dalla pandemia in corso, sono infatti strettamente collegate alla preparazione aziendale dell'esperto indipendente che, da un lato, deve saper analizzare rapidamente la situazione dell'impresa per evitare l'avvio di trattative se non vi sono prospettive concrete di risanamento e, dall'altro, deve possedere le conoscenze e la preparazione necessarie per garantire che le trattative siano costantemente finalizzate alla soluzione della crisi d'impresa"*.

<sup>96</sup> Le Linee di indirizzo - emanate in prima dell'entrata in vigore del DLgs. 14/2019, possono ritenersi valide anche con il nuovo Codice della crisi, fermi i necessari adattamenti con la nuova disciplina.

Con riferimento al requisito quantitativo (numero minimo di incarichi), il possesso delle “pregresse esperienze” per garantire un’adeguata preparazione dell’esperto, secondo il Ministero della Giustizia, induce a ritenere che questi debbano essere almeno 2.

#### **Chiarimenti del CNDCEC sulle esperienze professionali qualificanti**

A supporto delle Linee di indirizzo 29.12.2021 è intervenuto anche il CNDCEC con diversi Pronto Ordine, attraverso i quali ha inteso fornire ulteriori chiarimenti in merito alle esperienze professionali da potersi ritenere qualificanti<sup>99</sup>. Si riportano di seguito i principali interventi.

<b>Esperienze professionali qualificanti</b>	
P.O. 31.1.2022 n. 8	Le due esperienze professionali possono essere maturate anche attraverso lo svolgimento di incarichi o prestazioni professionali della stessa tipologia.
P.O. 1.3.2022 n. 39	Il socio di STP iscritta nella sezione speciale dell’Albo deve presentare la domanda di iscrizione per l’elenco degli esperti presso l’Ordine territoriale dove è iscritto come persona fisica.
P.O. 7.4.2022 n. 30 P.O. 13.6.2022 n. 116	Resta esclusa dalle esperienze ritenute valide quella di Amministratore Giudiziario ex art. 41 del DLgs. 159/2011 (Codice Antimafia), mentre le esperienze come attestatore devono aver riguardato incarichi comunque inerenti il settore concorsuale e finalizzati al risanamento e alla ristrutturazione di imprese in crisi. Analogamente per gli incarichi di <i>advisor</i> .
P.O. 14.4.2022. n. 40 P.O. 4.5.2022 n. 84	Sono escluse le collaborazioni con colleghi più anziani, effettuate durante il tirocinio professionale, che non possono essere valutate: il tirocinante, infatti, non è ancora un professionista. Inoltre, le esperienze devono essere maturate in occasione di incarichi o prestazioni professionali assunti direttamente dal professionista poiché non appaiono valutabili attività di collaborazione o affiancamento di altri colleghi che risultano, invece, i soggetti personalmente incaricati.

<sup>97</sup> La valenza, ai fini delle esperienze qualificanti, dell’incarico di curatore è stata sin dall’inizio esclusa ritenendo che questa non sia in linea con il ruolo e lo scopo dell’esperto nella composizione negoziata. Tuttavia, da diverse parti, sono state sollevate critiche in merito a questa chiusura netta che, di fatto, esclude diverse ulteriori considerazioni sulle funzioni tipiche svolte dal curatore fallimentare e che, per diversi aspetti, non appaiono molto distanti da quelle dell’esperto. In merito si veda Diana F. “Curatore escluso dal ruolo dell’esperto indipendente”, *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 27.5.2022.

<sup>98</sup> Con la nota del 24.2.2022 n. 41216, il Ministero della Giustizia ha, infatti, espressamente escluso la possibilità di inserire negli elenchi degli esperti gli amministratori giudiziari. L’amministratore giudiziario non svolge la funzione di assistere l’imprenditore nel risanamento e nella ristrutturazione dell’impresa in crisi, ma quella di gestire l’impresa sottoposta a sequestro, anche a prescindere da uno stato di crisi o insolvenza, sostituendo – entro dati limiti – l’imprenditore (art. 41 del DLgs. 159/2011). Risulta evidente, quindi, la diversità delle funzioni demandate all’esperto indipendente e all’amministratore giudiziario. Una soluzione diversa comporterebbe la necessità di investire l’Ordine professionale, ex art. 13 co. 5 del DLgs. 14/2019, del compito di valutare caso per caso l’esito della gestione demandata all’amministratore giudiziario e se, in particolare, egli abbia o meno risanato l’impresa in crisi a lui affidata.

<sup>99</sup> Il CNDCEC, con i due Pronto Ordine 14.4.2022 n. 24 e 4.5.2022 n. 95, ha chiarito che le Linee di indirizzo 29.12.2021 del Ministero della Giustizia vanno sempre considerate se l’esame della domanda non è ancora avvenuto alla data del 29.12.2021.



Esperienze professionali qualificanti	
P.O. 14.4.2021. n. 40	Sono esclusi gli incarichi di <i>advisor</i> per assistenza o consulenza contabile, fiscale e societaria, ovvero finalizzata alla soluzione di problematiche di rilievo preesistenti o insorte in occasione della gestione, ovvero gli incarichi di assistenza contabile, fiscale e societaria per la scelta o l'attuazione di operazioni straordinarie ed esperienze assimilabili.
P.O. 4.5.2022 n. 41	Sono esclusi gli incarichi conferiti a società commerciali (p.e. società di revisioni nelle quali il professionista rientra come membro del <i>team</i> che ha svolto l'attività), poiché queste si sottraggono alla disciplina della prestazione professionale.
P.O. 4.5.2022 n. 43	È escluso l'incarico di pre commissario, oltre alle le figure di coadiutore o delegato del curatore "fallimentare" (art. 32 del RD 267/42 - ora art. 129 del DLgs. 14/2019), in quanto le curatele non sono ricomprese nell'ambito applicativo delle Linee di indirizzo diffuse dal Ministero.
P.O. 4.5.2022 n. 43	L'incarico di cui di cui al numero 6) delle Linee di indirizzo può consistere nella rinegoziazione degli stipendi dei soci amministratori, al ricorrere dei presupposti di cui infra, nella riorganizzazione del personale dipendenti, nella riduzione degli orari di lavoro dei dipendenti e/o nella richiesta di Cassa Integrazione Guadagni, che siano funzionali al risanamento delle imprese in crisi.
P.O. 4.5.2022 n. 94	È esclusa la prestazione professionale di <i>advisor</i> da parte di un iscritto facente parte di un <i>team</i> di collaboratori che ha affiancato e svolto l'attività di analisi e verifica (per) il professionista attestatore di cui è riportata menzione nella stessa relazione di attestazione.
P.O. 12.5.2022 n. 106	È escluso, nell'ambito dell'attività di commissario giudiziale, il ruolo ricoperto nella fase "ante apertura" della procedura di concordato preventivo dovendo questi essere ammesso.
P.O. 25.5.2022 n. 105	È escluso l'incarico di curatore fallimentare senza effettuare distinzioni tra concrete fattispecie.
P.O. 26.5.2022 n. 102	È valutabile l'incarico espletato come commissario straordinario di amministrazione straordinaria di cui al DLgs. 270/99 e al DL 347/2003, conv. L. 39/2004.
P.O. 30.5.2022 n. 111	È escluso l'incarico di commissario giudiziale svolto nell'ambito del c.d. "concordato con riserva", non rientrando nel novero delle esperienze da valutare ai fini della inclusione nell'elenco, dovendo il concordato essere ammesso.
P.O. 30.5.2022 n. 114	Sono valutabili gli accordi di ristrutturazione e le convenzioni di moratoria conclusi ai sensi del previgente art. 182- <i>septies</i> del RD 267/42 (ora art. 61 del DLgs. 14/2019), dal momento che le nuove disposizioni degli artt. 182- <i>septies</i> e 182- <i>octies</i> del RD 267/42 (ora art. 62 del DLgs. 14/2019) trovano applicazione ai procedimenti per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti a efficacia estesa introdotti successivamente al 25.8.2021, data di entrata in vigore del DL 118/2021, nonché alle comunicazioni di convenzione di moratoria successive alla medesima data.
P.O. 30.5.2022 n. 114	Non può escludersi l'esperienza maturata in occasione dell'attestazione di un piano di concordato liquidatorio. Non costituisce elemento di valutazione l'esito della specifica procedura ossia che il concordato o l'accordo di ristrutturazione dei debiti sia stato effettivamente omologato.
P.O. 25.08.2022 n. 151	Le esperienze professionali legate ad incarichi svolti in qualità di: a) commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa; b) liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo e

Esperienze professionali qualificanti	
<i>segue</i>	<p>c) commissario giudiziale <i>ex art.</i> 15 del DLgs. 231/01, non possono essere valutate ai fini dell'inclusione nell'elenco degli esperti.</p> <p>Possono essere considerate esperienze professionali qualificanti gli incarichi di attestatore di piano <i>ex art.</i> 67 co. 3 lett. d) del RD 267/42 (oggi art. 56 del DLgs. 14/2019) non iscritto presso il Registro delle imprese.</p> <p>Con riferimento all'incarico di commissario governativo da nomina ministeriale per gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-<i>sexiesdecies</i> c.c. potranno essere valutati se svolti in società cooperative in crisi, interessate da operazioni di ristrutturazione nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal DLgs. 14/2019 e rispetto alle quali non sia stato successivamente accertato lo stato di insolvenza.</p>

### 11.2.1 Obbligo formativo dell'esperto

Il professionista che intenda iscriversi all'elenco di cui all'art. 13 co. 3 del CCII deve essere in possesso di una adeguata e specifica formazione il cui contenuto è definito dal decreto dirigenziale 28.9.2021 alla sezione IV, rubricata "la formazione degli esperti"<sup>100</sup>.

La sezione IV del decreto dirigenziale, in particolare, individua:

- il numero di ore di formazione;
- il dettaglio dei temi trattati;
- la tipologia di docente.

L'obbligo formativo specifico non può essere sostituito da altro percorso né da una differente formazione già maturata sempre nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa benché, come chiarito, questa possa comunque rilevare ai fini dell'individuazione dell'esperto<sup>101</sup>.

Il percorso formativo ha una durata di 55 ore, non è previsto alcun aggiornamento biennale, e il suo contenuto è identico sia per i professionisti sia per i manager che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 co. 3 del CCII, possono richiedere l'iscrizione all'elenco<sup>102</sup>.

La formazione, purché nel rispetto di quanto indicato nel decreto dirigenziale, potrà essere gestita dagli Ordini Professionali, dalle Università e, per i soggetti non iscritti ad Albi professionali, dalle Associazioni di riferimento<sup>103</sup>.

<sup>100</sup> La Relazione illustrativa del DL 118/2021 chiarisce che la scelta di affidare la disciplina della formazione specifica dell'esperto ad un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia risponde alle finalità di garantire omogeneità ed efficacia alla formazione stessa. Viene evidenziata anche la volontà di voler garantire l'uniformità a livello nazionale della formazione.

<sup>101</sup> Il decreto dirigenziale 28.9.2021, alla sezione IV, precisa che la formazione precedentemente maturata, che risulti dal *curriculum vitae*, o la partecipazione successiva ad uno o più corsi, di ulteriore approfondimento dei temi oggetto della presente sezione, rilevano nella individuazione dell'esperto da parte del soggetto preposto alla nomina. Analogamente la Relazione illustrativa del DL 118/2021 precisa come i percorsi formativi già eseguiti dai professionisti che presentano domanda di iscrizione possano affiancare – senza sostituire – la formazione specifica, costituendo ulteriore elemento di valutazione delle competenze del singolo professionista.

<sup>102</sup> La formazione specifica può essere erogata anche attraverso strumenti a distanza che prevedano verifica di effettiva ed efficace fruizione.

<sup>103</sup> Relazione illustrativa del DL 118/2021.

In particolare, sono 11 le aree tematiche di formazione specifica individuate dal decreto dirigenziale 28.9.2021.

Area tematica	Contenuto	Ore	Docente
Presupposti, finalità e obiettivi della composizione negoziata della crisi	Nozioni di base sul tema della composizione negoziata, della flessibilità dello strumento, della situazione di squilibrio, difficoltà e crisi, e della possibilità di seguire un percorso di risanamento. La nuova figura dell'esperto e la panoramica – in termini differenziali – degli altri istituti di risoluzione della crisi (p.e. piano attestato, convenzione di moratoria, accordi di ristrutturazione, ecc.).	4	Avvocato o Professore universitario in materie giuridiche, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, con competenza in ambito di crisi d'impresa.
Disciplina normativa	La disciplina della composizione negoziata con una focalizzazione sulla rinegoziazione e sulla materia contrattuale e sulle misure cautelari e protettive.	4	Avvocato o Professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo, con competenza in ambito di crisi d'impresa, contratti e processo.
Domanda e documentazione disponibile sulla piattaforma	La piattaforma telematica e il suo funzionamento, incluso il contenuto dell'istanza di accesso alla composizione e della documentazione allegata.	3	Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali.
Sostenibilità del debito e <i>test</i> pratico per la verifica della ragionevole percorribilità del risanamento	La finalità del <i>test</i> di autodiagnosi e le modalità di conduzione dello stesso. La sostenibilità del debito nel caso di continuità diretta e indiretta. La corretta lettura del <i>test</i> con la corretta identificazione del grado di difficoltà del percorso di risanamento e dell'esame dei casi in cui il risanamento non è perseguibile. La costruzione del rapporto tra il debito che deve essere ristrutturato e i flussi annui al servizio del debito. La lettura del risultato in funzione del grado di difficoltà del percorso. L'esame dei casi in cui non sussistono concrete possibilità di risanamento e la conseguente relazione dell'esperto.	5	Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali.
Redazione di un piano di risanamento	L'elaborazione del piano di risanamento e la corretta lettura della <i>check list</i> particolareggiata con analisi delle sezioni e delle informazioni richieste.	5	Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o Professore universitario in materie economiche o aziendali.

Area tematica	Contenuto	Ore	Docente
Protocollo di conduzione della composizione negoziata	Il ruolo dell'esperto nella composizione negoziata della crisi (dalla conduzione delle trattative agli atti autorizzativi) nel giudizio sulle misure protettive e cautelari, oltre che nella gestione dell'impresa. Analisi delle tecniche di collocamento dell'azienda sul mercato e il ricorso alla piattaforma per la <i>virtual data room</i> . Contenuto della relazione finale. Il debito fiscale e le misure premiali. L'assenza o il venir meno di concrete possibilità di risanamento dell'impresa. Gruppi di imprese.	7	Avvocato, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, consulente del lavoro, Professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, con competenza in materia di crisi d'impresa.
Gestione delle trattative	Fase della preparazione alle trattative. Gestione delle trattative. Analisi dei casi.	10	Docente avente i requisiti previsti dall'art. 18 del DM 180/2010 per i formatori teorici e pratici in materia di mediazione e competenza in diritto dell'impresa e dei contratti commerciali o della crisi d'impresa.
Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie	IFRS 9, <i>staging</i> e criteri di valutazione contabile dei crediti bancari. Segnalazioni in centrale dei rischi. <i>Guidelines</i> sul credito deteriorato; definizioni di NPE e di sofferenze, UTP ed esposizioni sconfinite/scadute. Misure di concessione <i>performing</i> e non <i>performing</i> . Valutazione, monitoraggio e gestione dei crediti deteriorati. Definizione di <i>default</i> , <i>calendar provisioning</i> e relative conseguenze sulle politiche creditizie bancario. L'impatto degli strumenti di risoluzione della crisi sull'erogazione del credito.	4	Avvocato, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, Professore universitario in materie giuridiche, economiche o aziendali, funzionario della Banca d'Italia, con competenza in ambito della normativa e regolamentazione bancaria.
Nozioni in materia di rapporti di lavoro e di consultazioni delle parti sociali	Le procedure di informazione e consultazione sindacale Accordi sindacali e prevenzione della crisi d'impresa. Affitto e trasferimento d'azienda. Retribuzione e tutela dei crediti di lavoro nel quadro della valutazione preliminare sullo stato del pagamento delle retribuzioni pregresse.	4	Avvocato, Consulente del lavoro, professore universitario in materie giuridiche, magistrato anche a riposo con competenza in materia di diritto del lavoro, diritto sindacale e delle relazioni industriali.
Stima della liquidazione del patrimonio	La stima della liquidazione del patrimonio. La stima del valore di realizzo dell'azienda o di suoi rami. La stima del canone di affitto dell'azienda o di suoi rami.	4	Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali.

Area tematica	Contenuto	Ore	Docente
Esito dell'intervento dell'esperto - Relazione finale: le conclusioni delle trattative di cui all'art. 23	Le soluzioni della composizione negoziata della crisi	5	Avvocato o Professore universitario in materie giuridiche, Dottore Commercialista ed Esperto Contabile o professore universitario in materie economiche o aziendali, magistrato anche a riposo, con competenza in ambito di crisi d'impresa.

### 11.3 DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Il professionista (e il manager), in possesso dei requisiti soggettivi e professionali di cui all'art. 13 co. 3 del CCII e dei requisiti formativi di cui all'art. 13 co. 4 del CCII, ai fini dell'iscrizione nell'elenco è tenuto a presentare specifica domanda:

- all'Ordine professionale di appartenenza, se si tratta di professionista iscritto ad Albo (tra quelli legittimati di cui all'art. 13 co. 3 del CCII);
- alla CCIAA del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti che, sebbene non iscritti ad alcun Albo, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di risanamento così come indicato all'art. 13 co. 3 ultimo periodo del CCII<sup>104</sup>.

La domanda è corredata con:

- la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legittimità per l'iscrizione all'elenco degli esperti e della necessaria formazione professionale;
- un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi<sup>105</sup>;
- un *curriculum vitae*, anch'esso oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza;
- il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione ex art. 6 del regolamento UE 2016/679, anche ai fini della pubblicazione dell'incarico e del curriculum vitae sul sito istituzionale della CCIA.

Il CNDCEC, con Nota informativa 20.1.2022 n. 9, ha rilasciato copia del modello di domanda di iscrizione all'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi<sup>106</sup>.

<sup>104</sup> Per i soggetti non iscritti ad alcun Albo professionale l'individuazione della CCIAA territorialmente competente a ricevere la domanda è individuata in ragione del luogo di residenza.

<sup>105</sup> Al professionista è riconosciuta la possibilità di allegare una dichiarazione dalla quale risulta che produrrà l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro 30 giorni. In tal senso, l'art. 2 co. 2 lett. c) del regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'art. 3 co. 3 del DL 24.8.2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21.10.2021 n. 147, approvato dal CNDCEC il 27.10.2021.

*(Da compilare e inoltrare a mezzo posta elettronica certificata (PEC), in formato PDF/A sottoscritto digitalmente, completo dell'informativa per il trattamento dei dati e corredato degli allegati richiesti)*

All'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di [\*\*\*]

**Domanda di iscrizione all'elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ai sensi dell'art. 3, comma 3, primo periodo, d.l. 24 agosto 2021 n. 118, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147 (ora art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019)<sup>1</sup>**

Il sottoscritto/la sottoscritta [\*\*\*] nato/a a [\*\*\*] ([\*\*\*) il [\*\*\*], codice fiscale [\*\*\*], residente in [\*\*\*], alla via [\*\*\*], ([\*\*\*)], iscritto/a all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di [\*\*\*], al numero [\*\*\*], email ordinaria [\*\*\*], indirizzo di posta elettronica certificata [\*\*\*],

CHIEDE

- di essere iscritto/a nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 118/2021 (ora art. 13 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019).

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall'art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di essere iscritto/a nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal [\*\*\*] (indicare);
- di non avere in corso sanzioni disciplinari più gravi della censura;
- di aver maturato nel campo della ristrutturazione e della crisi di impresa almeno due precedenti esperienze nei seguenti incarichi e prestazioni professionali come indicati nelle Linee di indirizzo del 29.12.2021 del Ministero della Giustizia<sup>2</sup>: *(barrare con una croce)*
  - commissario giudiziale (n. 1);
  - commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza (n. 1);
  - attestatore ex art. 67, comma terzo, lett. d), l.f.; ex art. 161, comma terzo, l.f.; ex art. 182 – bis, primo comma, l.f.; ex art. 186 – bis, l.f. (n. 2) (ora art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019);
  - gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola ex art. 7 legge n. 3/2012 (n. 3) (ora art. 2 co. 1 lett. t) del DLgs. 14/2019);
  - advisor con incarico finalizzato alla predisposizione e presentazione di piani di risanamento attestati, di piani negli accordi di ristrutturazione dei debiti, di convenzioni e /o accordi di moratoria con più creditori e di piani o proposte di concordati preventivi o fallimentari in continuità o misti (n. 4);
  - advisor con incarico finalizzato all'individuazione e alla soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi (n. 5);
  - advisor con incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi (n. 6);
  - attività di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale se omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pro-

<sup>106</sup> Il modello rilasciato dal CNDCEC è aggiornato rispetto al precedente modello introdotto con l'informativa 108/2021. L'aggiornamento ha fatto seguito all'emanazione da parte del Ministero della Giustizia delle Linee di Indirizzo degli Ordini professionali del 29.12.2021.

<p>nunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza (n. 7);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di essere in possesso della specifica formazione di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021 (ora articolo 13 comma 4 del DLgs. 14/2019) e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e, segnatamente, di aver frequentato il corso/i corsi come di seguito specificato/i: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Nome del corso [***] erogato dall'Ente di formazione [***] in data [dal *** al ***] per un totale di [***] ore di formazione.</li> </ul> </li> <li>• (a ulteriore qualifica della propria esperienza indicare): <ul style="list-style-type: none"> <li>– di essere iscritto al registro dei revisori legali dal [***] con numero [***];</li> <li>– di aver maturato esperienza nelle tecniche di facilitazione e mediazione;</li> <li>– di essere in possesso di ulteriore formazione nella crisi di impresa e nelle tecniche di facilitazione e mediazione;</li> </ul> </li> <li>• di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell'eventuale pubblicazione di cui all'art. 3, comma 9, del D.L. n. 118/2021 (ora art. 13 comma 9 del DLgs. 14/2019).</li> </ul>	
<p>A corredo della domanda, allega:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>curriculum vitae</i>, sottoscritto digitalmente, in formato PDF/a, oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;</li> <li>2. documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3, primo periodo, del D.L. n. 118/2021 (ora art. 13 comma 3 primo periodo del DLgs. 14/2019), e segnatamente:</li> </ol>	
<p><i>Indicare tipologia di documentazione (ad esempio, mandati professionali, nomine giudiziali o di OCC, nomine assembleari di amministrazione e controllo o incarichi di direzione, nomine delle autorità preposte).</i></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. dichiarazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi di cui all'art. 3, comma 4, del D.L. n. 118/2021<sup>3</sup> (ora articolo 13 comma 4 del DLgs. 14/2019) – e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 – oggetto di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;</li> <li>4. copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità;</li> <li>5. modulo/tracciato compilato su file excel e in formato PDF contenente i dati essenziali (<i>primo foglio del file excel</i>);</li> <li>6. visura camerale aggiornata delle società interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con esito positivo presso cui sono stati assunti incarichi di amministrazione, direzione e controllo.</li> </ol>	
<p>Data, [***]</p> <p style="text-align: right;">Il dichiarante <i>(firmare digitalmente con nome e cognome)</i></p>	
<p><sup>1</sup> Il presente modello è stato aggiornato per tener conto delle modifiche intervenute successivamente al suo rilascio e in linea con le disposizioni vigenti contenute nel DLgs. 14/2019.</p> <p><sup>2</sup> Tali Linee di indirizzo 29.12.2021, con gli opportuni adattamenti dettati dall'entrata in vigore della nuova disciplina, posso ritenersi ancora valide. In proposito si rammenta che la disciplina di cui al RD 267/42 e alla L. 3/2012 è sostituita dal DLgs. 14/2019).</p> <p><sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. c) del regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147 (ora articolo 13 comma 3 del DLgs. 14/2019), diffuso con informativa n. 102/2021, la domanda è corredata dall'autocertificazione attestante l'assolvimento dell'obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che l'iscritto produrrà l'attestazione relativa all'assolvimento dell'obbligo formativo entro trenta giorni.</p>	

Diversamente, per i soggetti non iscritti ad Albi professionali la domanda di iscrizione reca minori informazioni connesse proprio ai diversi obblighi informativi che lo stesso è tenuto a rendere.

*(Da compilare e inoltrare a mezzo PEC - posta elettronica certificata - in formato PDF/A sottoscritto digitalmente, completo dell'informativa per il trattamento dei dati e corredato degli allegati richiesti)*

Alla Camera di Commercio di [\*\*\*]

PEC: [\*\*\*]

**DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEGLI ESPERTI PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA  
PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA, AI SENSI DELL'ART. 13 COMMA 3, ULTIMO PERIODO,  
DEL D.LGS. N. 14/2019 E S.M.I.**

Il sottoscritto/la sottoscritta [\*\*\*] nato/a a [\*\*\*] ([\*\*\*) il [\*\*\*], codice fiscale [\*\*\*], residente in [\*\*\*], alla via [\*\*\*], ([\*\*\*)], email ordinaria [\*\*\*], indirizzo di posta elettronica certificata [\*\*\*],

CHIEDE

- di essere iscritto/a nell'elenco degli esperti per la composizione negoziata della crisi di impresa di cui all'art. 13, comma 3, secondo periodo, del DLgs. n. 14/2019 e s.m.i.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, nel caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o di uso di atti falsi, e consapevole della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, prevista dall'art. 75 del richiamato D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

- di non essere iscritto/a negli Albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro;
- di non versare nelle condizioni di ineleggibilità di cui all'art. 2382 del codice civile;
- di aver svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza, come da documentazione allegata;
- di essere in possesso della specifica formazione di cui all'art. 13, comma 4, del DLgs. n. 14/2019 e s.m.i. e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021 e, segnatamente, di aver frequentato il corso/i corsi come di seguito specificato/i:
  - Nome del corso [\*\*\*] erogato dall'Ente di formazione [\*\*\*] in data [dal \*\*\* al \*\*\*] per un totale di [\*\*\*] ore di formazione;
- di aver preso visione dell'informativa annotata in calce al presente modulo e di acconsentire al trattamento dei dati comunicati per le finalità ivi indicate, anche ai fini dell'eventuale pubblicazione di cui all'art. 13, comma 9, del DLgs. n. 14/2019 e s.m.i.

A corredo della domanda, allega:

1. curriculum vitae, sottoscritto digitalmente, in formato PDF/a, comprensivo della declaratoria per l'autocertificazione, come da modulo presente sul sito della Camera di Commercio di Roma;
2. documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 13, comma 1, ultimo periodo, del DLgs. n. 14/2019, e segnatamente:

*Indicare tipologia di documentazione*

3. attestazione comprovante l'avvenuta specifica formazione di cui all'art. 13, comma 4, del DLgs. n. 14/2019 e declinata dal Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 settembre 2021, e segnatamente:



<i>Indicare tipologia di documentazione</i>	
4. Copia fronte-retro, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità.	
Il/La sottoscritto/a, in caso di accoglimento della presente domanda di iscrizione nell'elenco degli esperti, si impegna a comunicare tempestivamente alla Camera di Commercio di [***] ogni variazione inerente alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.	
Data, [***]	
Il dichiarante <i>(firmare digitalmente con nome e cognome)</i>	

### Chiarimenti del CNDCEC sulla documentazione da produrre

Il CNDCEC, con diversi Pronto Ordine, ha fornito chiarimenti anche in ordine alla documentazione da produrre, necessaria a fornire la prova delle precedenti esperienze pregresse.

Documentazione da produrre	
P.O. 4.5.2022 n. 43	Al fine di provare le maturate esperienze pregresse e, in particolare, per la figura di attestatore di cui ai n. 2, 4, 5 e 6 delle Linee di indirizzo è necessario esibire le lettere di incarico aventi data certa o i mandati professionali e le relative attestazioni rilasciate dal professionista, fermo restando che ulteriori informazioni saranno desumibili dai curricula vitae dei professionisti allegati e inviati alle CCIAA.
P.O. 26.5.2022 n. 102	La documentazione da produrre per la valutazione della domanda di iscrizione è così costituita: <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il commissario giudiziale e commissario straordinario di grandi imprese in stato di insolvenza dal decreto di nomina, dall'accettazione dell'incarico e dalla visura camerale (senza produzione di estratto del fascicolo di procedura);</li> <li>• per l'attestatore (ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d), art. 161 co. 3, art. 182-<i>bis</i> co. 1 e art. 186-<i>bis</i> del RD 267/42 - ora art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019) dalla copia del contratto di mandato professionale di attestazione e da un atto comprovante il deposito della domanda di concordato;</li> <li>• per il gestore della crisi incaricato della ristrutturazione dell'impresa agricola (ai sensi dell'art. 7 della L. 3/2012 - ora art. 2 co. 1 lett. t) del DLgs. 14/2019) dal decreto o da un documento equipollente di nomina e accettazione dell'incarico (senza produzione di estratto del fascicolo di procedura), dall'atto comprovante il deposito della domanda di accordo alla quale l'art. 9 co. 3-<i>bis</i>.1 e 3-<i>bis</i>.2 della L. 3/2012 (ora art. 76 del DLgs. 14/2019) richiede di allegare la relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi;</li> <li>• per l'<i>advisor</i> di cui al n. 4 delle Linee di indirizzo, dalla copia contratto di mandato professionale e da un atto comprovante il deposito della domanda;</li> <li>• per l'<i>advisor</i> di cui al n. 5 delle Linee di indirizzo, dalla copia del contratto di mandato professionale e da un atto comprovante la finalità di individuazione e soluzione delle problematiche fiscali per la ristrutturazione del debito tributario e/o previdenziale e funzionale alla ristrutturazione di imprese in crisi;</li> <li>• per l'<i>advisor</i>, di cui al n. 6 delle Linee di indirizzo, dalla copia del contratto di mandato professionale e da un atto comprovante l'incarico in ambito giuslavoristico, purché strettamente funzionale alla gestione dei rapporti con i dipendenti nell'ambito della ristrutturazione di imprese in crisi.</li> </ul>

Documentazione da produrre	
P.O. 13.6.2022 n. 112	<p>Diversamente da quanto previsto per gli iscritti all'Albo dei Consulenti del lavoro e per quanti abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo, l'art. 3 co. 3 del DL 118/2021, non specifica che le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale degli iscritti all'Albo dei Commercialisti debbano necessariamente attenersi a concordati o accordi di ristrutturazione omologati.</p> <p>Le attestazioni possono essere valutate in ogni caso purché il mandato conferito dal cliente e accettato dal professionista risulti effettivamente espletato.</p> <p>Inoltre, deve ritenersi valida anche l'attestazione che accompagni anche piani di concordato liquidatorio, senza alcuna limitazione ai soli concordati in continuità o misti.</p>

La domanda, ai fini dell'iscrizione, è valutata dall'Ordine professionale<sup>107</sup> di appartenenza che procede a verificare anche la completezza della documentazione allegata<sup>108</sup>.

Qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta, nel termine di 30 giorni dalla ricezione della stessa, l'Ordine respinge la domanda dell'iscritto. La domanda può essere ripresentata per essere sottoposta a nuova attività di istruttoria e verifica da parte dell'Ordine<sup>109</sup>.

Per ciascun professionista, la cui domanda è validamente compilata e completa della documentazione da allegare, l'Ordine procede con la compilazione di una scheda<sup>110</sup> contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto<sup>111</sup> e il cui nomina-

<sup>107</sup> Cfr. CNDCEC 27.10.2021, "Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147". Ai sensi dell'art. 5 co. 2, alla prima seduta di Consiglio utile dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione, il Consiglio dell'Ordine, all'esito positivo dell'attività di verifica, delibera la trasmissione dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti richiesti al co. 1 alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova o alla CCIAA delle province autonome di Trento e di Bolzano per il loro inserimento nell'elenco. Il Consiglio dell'Ordine per la trasmissione dell'elenco alla CCIAA utilizza l'apposito modulo/tracciato previsto da Unioncamere e diffuso agli Ordini dal Consiglio nazionale.

<sup>108</sup> Ai sensi dell'art. 13 co. 5 settimo periodo del CCII: "i responsabili (individuati dall'Ordine per la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dei dati degli iscritti) accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'art. 71 del DPR 445/2000".

<sup>109</sup> Cfr. CNDCEC, 27.10.2021 "Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147".

<sup>110</sup> Rispetto all'originaria formulazione della norma, per effetto del DLgs. 17.6.2022 n. 83, è stabilito che l'Ordine è tenuto ad inviare una scheda sintetica, per ciascun professionista, contenente le informazioni utili all'individuazione del profilo dell'esperto maggiormente aderente alle caratteristiche e alle dimensioni dell'impresa istante. Per un approfondimento si veda AA.VV. "Le novità del Codice della crisi dopo il decreto correttivo", *Gli Speciali Eutekne.info*, n. 38, 2022.

<sup>111</sup> Le informazioni che risultano dal modello per l'elenco degli esperti iscritti ad Albi professionali, disponibile sulla piattaforma unica nazionale, si riferiscono alla data iscrizione, ai settori in cui l'esperto ha

tivo è comunicato alla CCIAA del capoluogo della regione in cui si trova (ovvero alla Camera di Commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano) al fine del suo inserimento nell'elenco.

Si riporta di seguito la scheda contenente le informazioni utili per l'individuazione dell'esperto.

Scheda Sintetica contenente le informazioni utili per l'individuazione dell'esperto (art. 13 co. 5)									
Codice Fiscale	Nome	Cognome	PV	PEC	Albo Professionale	Data Iscrizione	Settore Esperienza	Ulteriore Formazione	Note

Ai fini del primo popolamento dell'elenco, l'aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA è stato effettuato, in modo continuo, fino al 16.5.2022.

A partire dal 17.5.2022 l'aggiornamento dei dati comunicati dagli Ordini territoriali alla CCIAA avviene con cadenza annuale.

Gli Ordini professionali sono tenuti a comunicare tempestivamente<sup>112</sup> alle Camere di Commercio "l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli Albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco" (art. 13 co. 5 undicesimo periodo del CCII)<sup>113</sup>.

---

maturato esperienza (p.e. alimentare, manifatturiero, ecc.), all'eventuale formazione extra obbligatoria (p.e. corsi formativi specifici già seguiti o in corso di svolgimento, approfondimenti specifici, ecc.), alle descrizioni ulteriori che possono meglio rappresentare l'ambito di conoscenza ed esperienza del professionista.

<sup>112</sup> La necessità di una "tempestiva comunicazione" dovrebbe spingere a considerare che tale flusso informativo sia svincolato dall'aggiornamento periodico, con cadenza annuale, richiesto a ciascun Ordine professionale, consigliando la pronta comunicazione al momento dell'avverarsi della fattispecie prevista.

<sup>113</sup> Ai sensi dell'art. 13 co. 5 ultimo periodo del CCII, le CCIAA curano direttamente l'aggiornamento dei dati negli elenchi e provvedono alla tempestiva cancellazione dell'esperto ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 2382 c.c.




Fig.2 - Iter di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco degli esperti

#### 11.4 PROCEDIMENTO DI NOMINA DELL'ESPERTO

L'esperto è nominato, ai sensi dell'art. 13 co. 6 del CCII, da una commissione, che resta in carica per 2 anni, costituita presso le CCIAA, composta da:

- due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza del debitore di cui all'art. 17 del CCII;
- due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della CCIAA presso la quale è costituita la commissione;
- due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la CCIAA che ha ricevuto l'istanza di cui all'art. 17 del CCII.

Ricevuta l'istanza, il segretario generale provvede, nei successivi 2 giorni lavorativi, alla sua comunicazione alla commissione, unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante.

Se l'istanza di nomina o la documentazione risulta incompleta, il segretario generale invita l'imprenditore a procedere con l'integrazione entro un termine di 30 giorni, decorsi inutilmente i quali l'istanza non è esaminata.

In tal caso l'imprenditore può riproporre nuova istanza di nomina ex art. 17 del CCII.

Entro i 5 giorni lavorativi successivi, la commissione nomina a maggioranza l'esperto tra gli iscritti nell'elenco, anche al di fuori dall'ambito regionale, secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di 2 incarichi contemporaneamente. Si fa presente che:

- la nomina dell'esperto può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale, attingendo anche più elenchi (come risulta, tra l'altro, dal sistema di pubblicità della nomina);

- ai fini della scelta dell'esperto, la commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui all'art. 13 co. 5 quarto periodo del CCII, ma anche, se occorre, risultante dal *curriculum vitae* e dell'attività prestata come esperto in precedenti composizioni negoziate<sup>114</sup>. Prima della nomina ovvero prima della comunicazione all'esperto nominato, ove lo ritenga opportuno, la commissione può acquisire un parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio (art. 13 co. 7, ultimo periodo, del CCII).

Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in un'apposita sezione del sito della CCIAA del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 e del codice di cui al DLgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 17 co. 4 del CCII l'esperto, entro 2 giorni dalla ricezione della nomina, verificata la propria indipendenza e il possesso delle competenze e delle risorse (anche di tempo) necessarie, comunica all'imprenditore l'accettazione e, contestualmente, la inserisce in piattaforma in uno alla dichiarazione (resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000), sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 16 co. 1 del CCII.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA DI ESPERTO DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA E DELLA PROPRIA INDIPENDENZA (EX ART. 47 DEL DPR 445/2000)**

Al segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di [\*\*\*], tramite inserimento della presente nella Piattaforma Telematica e p.c.

all'imprenditore presso il suo indirizzo posta elettronica certificata [\*\*\*]

Il/La sottoscritto/a [\*\*\*] nato/a a [\*\*\*] ([\*\*\*) il [\*\*\*], codice fiscale [\*\*\*], essendo stato nominato Esperto ai sensi dell'articolo 13 comma 7 del DLgs. 14/2019, dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di [\*\*\*] con posta elettronica certificata del [\*\*\*], per la composizione negoziata dell'impresa [\*\*\*], con sede legale in [\*\*\*], P. IVA, Cod. Fisc., iscritta presso il registro delle imprese di [\*\*\*] al numero [\*\*\*],

**DICHIARA**

- di essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13 comma 3 del DLgs. 14/2019, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di [\*\*\*],
- avendo esaminato, attraverso la Piattaforma Telematica, la domanda e la documentazione ad essa allegata e resa disponibile presso la piattaforma stessa, di avere accertato il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1 e, in particolare:
  - di essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;
  - di non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale;
  - che il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo

<sup>114</sup> In merito si vedano Diana F. "Rafforzamento del requisito formativo per la nomina a esperto", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 14.6.2022 e Comba D., Quattrocchio L. "Formazione e competenze dell'esperto indipendente in Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, Nuovo codice della crisi di impresa", *Il Sole - 24 Ore*, luglio 2022, Vol. 3/7, p. 88 ss.

dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa;

- di essere munito della necessaria competenza tenuto conto del settore in cui opera l'impresa e di poter assicurare la disponibilità delle risorse e del tempo presumibilmente occorrente;
- di non avere in corso altri incarichi di composizione negoziata, [ovvero di aver in corso un solo altro incarico di composizione negoziata];
- di accettare l'incarico.

[\*\*] lì [\*\*]

In fede

## 12 L'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

La disciplina relativa alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, originariamente introdotta con la L. 27.1.2012 n. 3, è oggi contenuta nel DLgs. 14/2019 (CCII), modificato dal DLgs. 83/2022, ed è così articolata:

- ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 65 del CCII);
- procedure (di gestione delle crisi) familiari (art. 66 del CCII);
- ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 - 73 del CCII);
- concordato minore (artt. 74 - 83 del CCII);
- liquidazione controllata (artt. 268 - 277 del CCII).

Il Codice della crisi disciplina, inoltre, la procedura di esdebitazione, consistente nella liberazione dai debiti e la conseguente inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura concorsuale che preveda la liquidazione dei beni (artt. 278 - 283 CCII). Sono previste, in particolare, due procedure di esdebitazione:

- di diritto, per tutti i debitori in stato sovraindebitamento, alla chiusura della procedura di liquidazione controllata;
- del debitore incapiente, per la persona fisica (debitore meritevole, ma incapiente).

Alle procedure di sovraindebitamento possono accedere (presupposto soggettivo) le seguenti categoria di soggetti:

- consumatore<sup>115</sup>;
- professionista;
- imprenditore minore<sup>116</sup>;

<sup>115</sup> Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) del CCII, il consumatore è definito come: "la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali".

<sup>116</sup> Ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) del CCII, l'impresa minore è definita come: "l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di

- imprenditore agricolo;
- *start up* innovative;
- ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Oltre al presupposto soggettivo, è necessario che ricorra lo stato di sovraindebitamento del debitore (presupposto oggettivo) ossia lo stato di (art. 2 co. 1 lett. c) del CCII):

- crisi, cioè lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi (art. 2 co. 1 lett. a) del DLgs. 14/2019), o
- insolvenza, cioè lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni (art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 14/2019).

Nell'ambito della disciplina delle procedure di soluzione della crisi da sovraindebitamento un ruolo primario è attribuito all'Organismo di composizione della crisi (OCC) e al gestore della crisi.

### **Entrata in vigore**

La disciplina relativa alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, originariamente introdotta con la L. 27.1.2012 n. 3, è in vigore dal 29.2.2012 e si applica a tutte le procedure aperte sino alla data del 14.7.2022.

La disciplina della composizione della crisi da sovraindebitamento è stata recepita ed innovata nel CCII, con applicazione per le procedure aperte dal 15.7.2022.

## **12.1 REGISTRO DEGLI OCC**

L'art. 2 co. 1 lett. t) del CCII definisce gli OCC come *"organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice"*.

All'interno del Codice della crisi non vi è alcun specifico riferimento all'articolazione degli OCC né, in particolare, alla figura del gestore della crisi, il cui distinguo è quantomai opportuno e la cui definizione, pertanto, va rintracciata nel richiamato DM 202/2014<sup>117</sup>.

In particolare, ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. d) del DM 202/2014, l'organismo è definito come *"l'articolazione interna di uno degli enti pubblici individuati dalla legge e dal presente regolamento che, anche in via non esclusiva, è stabilmente destinata all'erogazione del servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento"*, ossia a quel servizio destinato a gestire

---

*deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila".*

<sup>117</sup> Si evidenzia che il Codice della crisi si limita a definire solo gli OCC e non anche il gestore della crisi.

Ciò determina che l'intero corpo normativo, relativamente alle procedure da sovraindebitamento, faccia esclusivo riferimento all'OCC evidenziando non poche criticità relativamente al soggetto che, nella sostanza, dovrà poi effettivamente adempiere allo specifico obbligo (p.e. deposito della domanda, relazione particolareggiata, attestazione, ecc.).

i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 2 co.1 lett. e) del DM 202/2014).

L'Organismo di composizione della crisi si caratterizza per lo svolgimento di varie attività e funzioni.

<b>Organismo di composizione della crisi - Funzioni</b>
È di ausilio al debitore nella elaborazione del piano sottostante alla proposta e nell'esecuzione della stessa.
È commissario giudiziale nel concordato minore
È di ausilio al giudice: <ul style="list-style-type: none"> <li>• nella redazione della relazione particolareggiata;</li> <li>• nella verifica della veridicità dei dati contenuti nella proposta e negli allegati;</li> <li>• nel rilascio dell'attestazione di fattibilità del piano.</li> </ul>
Cura le comunicazioni con i creditori.
Svolge le formalità pubblicitarie.
Predisporre e invia la relazione ai creditori sui consensi espressi e, successivamente, al giudice, con le contestazioni ricevute.
È liquidatore nella procedura di liquidazione del patrimonio o gestore della liquidazione.

Il Registro degli OCC<sup>118</sup> è tenuto con modalità informatiche presso il Ministero della Giustizia e vi sono iscritti, a domanda, i seguenti organismi:

- gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Provincie, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche (art. 4 co. 1 del DM 202/2014);
- gli organismi (art. 4 co. 2 del DM 202/2014);
- di conciliazione costituiti presso le CCIAA ai sensi dell'art. 2 della L. 29.12.93 n. 580;
- il segretariato sociale costituito ai sensi dell'art. 22 co. 4 lett. a) della L. 8.11.2000 n. 328;
- gli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai, anche quando associati tra loro.

Il Registro è articolato in due sezioni (art. 3 co. 3 del DM 202/2014):

- sezione A, ove sono inseriti gli organismi iscritti di diritto a norma dell'art. 4 co. 2 del DM 202/2014, in uno al relativo elenco dei gestori della crisi;
- sezione B, ove sono inseriti gli altri organismi, in uno al relativo elenco dei gestori della crisi.

La tenuta e il continuo aggiornamento dei dati del Registro spettano ad un responsabile che, tra l'altro, verifica il possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione.

### 12.1.1 Iscrizione al Registro

L'iscrizione avviene su domanda da parte dell'organismo, a cura del rappresentante legale dell'OCC ossia dal presidente dell'Ordine professionale ovvero dal referente in qualità di suo procuratore<sup>119</sup>.

<sup>118</sup> Il Registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento è istituito ai sensi dell'art. 3 del DM 202/2014.



La domanda è presentata mediante il modello approvato dal responsabile del Registro recante i dati del rappresentante legale e dell'OCC<sup>120</sup>.

Il responsabile, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del DM 202/2014, per l'iscrizione degli organismi di cui alla sezione B del Registro, procede a verificare<sup>121</sup>:

- che l'organismo sia costituito quale articolazione interna di uno degli enti pubblici di cui al co. 1 dell'art. 4 del DM 202/2014;
- l'esistenza di un referente dell'organismo cui sia garantito un adeguato grado di indipendenza;
- il rilascio di polizza assicurativa con massimale non inferiore a un milione di euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi<sup>122</sup>;
- il numero dei gestori della crisi, non inferiore a cinque, che abbiano dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di gestione della crisi in via esclusiva per l'organismo;
- la conformità del regolamento dell'organismo alle disposizioni del presente decreto;
- la sede dell'organismo.

Nel caso in cui la domanda di iscrizione provenga dagli organismi legittimati ad iscriversi nella sezione A del Registro, il responsabile limiterà la propria attività di verifica ai soli requisiti di cui all'art. 4 co. 3 lett. b), c) ed e) del DM 202/2014.

Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, il provvedimento di iscrizione è comunicato al richiedente unitamente al numero d'ordine attribuito.

A seguito dell'iscrizione, l'organismo è tenuto:

- a fare menzione negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite del numero d'ordine nonché della denominazione dell'ente pubblico che lo ha costituito (art. 6 co. 2 del DM 202/2014);
- a pubblicare, entro il 31.12 di ciascun anno, sul proprio sito Internet il numero degli incarichi conferiti dal referente a ciascun gestore della crisi (art. 6 co. 3 del DM 202/2014)<sup>123</sup>;

<sup>119</sup> Cfr. CNDCEC, "Regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento", dicembre 2020.

<sup>120</sup> La domanda dovrà indicare, tra l'altro, la denominazione dell'OCC, la natura giuridica, i dati fiscali, la sede, l'indirizzo di posta elettronica certificata. Il modello di domanda disponibile presso il sito del Ministero della Giustizia richiede anche l'allegazione:

- a) della scheda del referente con autodichiarazione della sua indipendenza;
- b) della polizza assicurativa;
- c) dell'elenco dei gestori con allegate appendici relative alla dichiarazione di disponibilità e al possesso del requisito di onorabilità ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 58/98;
- d) del regolamento.

<sup>121</sup> La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata sottoforma di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

<sup>122</sup> Ai sensi dell'art. 4 co. 9 del DM 202/2014, il possesso della polizza assicurativa non può essere dimostrato sottoforma di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. Sarà necessario, invece, produrne copia.

- ad istituire un elenco dei gestori della crisi<sup>124</sup> e un Registro informatico degli affari, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore, al gestore della crisi designato, all'esito del procedimento (art. 9 co. 1 del DM 202/2014);
- a comunicare immediatamente al responsabile (attraverso il suo referente) anche a mezzo PEC, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attività adottate a norma dell'art. 10 co. 5 del DM 202/2014 (art. 7 del DM 202/2014).

### Sospensione e cancellazione dal Registro

Qualora vengano meno i requisiti previsti dall'art. 13 co. 3 e 4 del DM 202/2014, ovvero si accerti che questi non sussistevano al momento dell'iscrizione, il responsabile provvede con la sospensione dell'OCC dal Registro per un periodo non superiore a 90 giorni, decorsi i quali si procederà con la cancellazione (art. 8 co. 1 del DM 202/2014).

La cancellazione è disposta anche quando:

- la mancanza iniziale dei requisiti derivi dall'accertarsi che ciò dipenda dall'avverarsi di "casi gravi"<sup>125</sup> (art. 13 co. 2 del DM 202/2014);
- l'organismo non abbia svolto almeno tre procedure in un biennio (art. 13 co. 3 del DM 202/2014);
- vi sia violazione "grave" degli obblighi previsti dal DM 202/2014 ovvero quando non sono state adottate le misure di sospensione e decadenza di cui all'art. 5 co. 5 del DM 202/2014 (art. 5 co. 6 del DM 202/2014).

Una volta cancellato dal Registro, l'organismo potrà iscriversi nuovamente ma solo dopo il decorso di un biennio dalla cancellazione stessa (art. 13 co. 4 del DM 202/2014).

<sup>123</sup> L'art. 13 co. 2 del DM 202/2014 prevede che: "entro il mese di dicembre di ogni anno, gli organismi sono tenuti a trasmettere al responsabile i dati: a) sul numero e la durata dei procedimenti di cui al capo II della legge; b) sul numero dei provvedimenti di diniego di omologazione, di risoluzione, revoca e cessazione degli effetti degli accordi e dei piani omologati, nonché sul numero dei casi di conversione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento in quelli di liquidazione del patrimonio; c) sull'ammontare dei debiti risultanti dagli accordi e dai piani omologati nonché accertati in sede di liquidazione; d) sulla percentuale di soddisfazione dei creditori rispetto all'ammontare del passivo verificato risultante all'esito dei procedimenti di cui al capo II della legge, con indicazione specifica della percentuale di soddisfazione dei chirografari; e) sul numero dei provvedimenti di accoglimento e di rigetto delle istanze di esdebitazione; f) sull'ammontare delle spese di procedura".

<sup>124</sup> Il CNDCEC, con il Pronto Ordine 49/2017, ha chiarito che è possibile l'istituzione di un Registro dei tirocinanti presso l'OCC, purché venga deliberato dall'Ordine e previsto nel regolamento di funzionamento dello stesso, e purché sia finalizzato ad ospitare quanti, non professionisti iscritti all'Albo (altrimenti varrebbe l'esenzione di cui all'art. 4 co. 6 del DM 202/2014), abbiano fatto richiesta di iscrizione presso l'OCC.

<sup>125</sup> Il riferimento al "caso grave", in ragione del tenore della disposizione, dovrebbe far riferimento alla possibilità che la mancanza dei requisiti, non rilevata in sede di prima iscrizione, derivi da una precisa volontà di dissimularne il possesso ovvero dall'aver dichiarato il falso per i requisiti per i quali è possibile servirsi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

## 12.2 ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'art. 2 co. 1 lett. f) del DM 202/2014 definisce il gestore della crisi come *"la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore (ora liquidazione controllata)"*.

Nel Codice della crisi non vi è alcuna menzione al gestore della crisi sebbene, a ben evidenza, è questi che si occupa di svolgere l'incarico professionale.

### 12.2.1 Requisiti di qualificazione professionale e formativi per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento

L'organismo di composizione della crisi è tenuto ad istituire un elenco dei gestori della crisi (art. 9 co. 1 del DM 202/2014).

L'elenco dei gestori è liberamente accessibile da chiunque ne faccia richiesta ed è tenuto e aggiornato dalla segreteria dell'OCC, sotto la responsabilità del referente<sup>126</sup>.

L'iscrizione è subordinata alla preventiva verifica, in capo al richiedente, dei c.d. "requisiti di qualificazione professionale" (art. 4 co. 5 lett. a), b), c) e d) del decreto Min. Giustizia 202/2014), quali<sup>127</sup>:

- il possesso di laurea magistrale, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche (lett. a)<sup>128</sup>;
- nel possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'art. 16 del DPR 162/82, di durata non inferiore a 200 ore nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e del sovraindebitamento, anche del consumatore. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, "diritto fallimentare" e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale. Questa specifica formazione può essere acquisita anche mediante la partecipazione ad analoghi corsi organizzati dai soggetti indicati al co. 2 dell'art. 4 del decreto Min. Giustizia 202/2014 in convenzione con università pubbliche o private (lett. b)).  
A ciò si aggiunga l'adempimento degli obblighi relativi alla formazione professionale continua (FPC) previsti dall'Ordine professionale<sup>129</sup>;
- nello svolgimento presso uno o più organismi, curatori "fallimentari", commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del RD 267/42 (ora professionista

<sup>126</sup> Art. 9 co. 1 e 2 del regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, CNDCEC, dicembre 2020.

<sup>127</sup> La documentazione attestante il possesso dei requisiti può essere presentata sotto forma di autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

<sup>128</sup> Il CNDCEC, con il Pronto Ordine 50/2017, ha chiarito che all'elenco dei gestori della crisi può iscriversi il ragioniere commercialista che risulti iscritto nella sezione A dell'Albo mentre ciò non è possibile per l'iscritto alla sezione B del medesimo mancando del titolo di laurea magistrale richiesto dalla norma. Inoltre, il possesso del titolo e della formazione specifica sono da ritenersi due condizioni da soddisfare congiuntamente, sebbene con le specificità previste per gli iscritti agli Ordini professionali e declinate dall'art. 4 co. 6 del DM 202/2014.

<sup>129</sup> Art. 10 del regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, CNDCEC, dicembre 2020.

indipendente ex art. 2 co. 1 lett. o) del CCII), professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'art. 15 della L. 3/2012 (ora art. 2 co. 1 lett. t) del DLgs. 14/2019), di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai predetti corsi (di cui alla lett. b), di durata non inferiore a 6 mesi che consenta l'acquisizione di competenze, mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi (ora concordato minore ex art. 74 ss.) e piani omologati (ora ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss.) di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato "fallimentare" omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni (lett. c))<sup>130</sup>;

- nell'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, di durata complessiva non inferiore a quaranta ore, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al co. 2 ovvero presso un'università pubblica o privata (lett. d)).

#### **Riduzioni ed esclusioni**

Sul tema della formazione obbligatoria per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi, l'art. 4 co. 6 del DM 202/2014, prevede che la durata del corso di formazione sia ridotto a 40 ore per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per gli Avvocati e per i Notai.

Per gli stessi professionisti è prevista l'esclusione dell'obbligo di svolgere il tirocinio professionalizzante di cui all'art. 4 co. 5 lett. c) del DM 202/2014.

#### **12.2.2 Requisiti di onorabilità per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento**

L'iscrizione è subordinata alla verifica, in capo al richiedente, anche dei c.d. "requisiti di onorabilità" (art. 4 co. 8 del DM 202/2014), quali:

- non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c. (lett. a));
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del DLgs. 159/2011 (lett. b));
- non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione (lett. c)):
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel CCII, nonché dall'art. 16 della L. 3/2012 (ora art. 344 del CCII);

<sup>130</sup> Ai sensi dell'art. 4 co. 9 del DM 202/2014, il compiuto periodo di tirocinio non può essere attestato mediante autodichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, ma sarà necessario produrre specifica attestazione sottoscritta dall'organismo o dal professionista presso il quale è stato svolto.

3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  4. alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo;
- non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento (lett. d))<sup>131</sup>.

#### **Incompatibilità con la funzione di gestore della crisi**

Sebbene il richiedente sia in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, formativi e di onorabilità previsti dal DM 202/2014, costituisce causa di incompatibilità con la funzione di gestore della crisi<sup>132</sup>:

- l'essere organo dell'Organismo di composizione della crisi (referente, segreteria amministrativa);
- ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio dell'Ordine o di consigliere dell'Ordine.

#### **12.2.3 Iscrizione all'elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento**

Per l'iscrizione all'elenco dei gestori della crisi, il richiedente deve presentare apposita domanda di iscrizione che dovrà in ogni caso contenere<sup>133</sup>:

- l'indicazione degli estremi dell'iscrizione all'Albo professionale di appartenenza del richiedente;
- la certificazione dei requisiti di formazione e di onorabilità di cui al DM 202/2014;
- gli estremi della polizza assicurativa del professionista, estesa alla copertura di eventuali danni derivanti dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito della gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione controllata;
- l'accettazione del regolamento dell'OCC;
- la disponibilità a svolgere le funzioni di gestore dell'OCC.

La modulistica è disponibile presso il sito istituzionale di ciascun Ordine professionale, evidenziando come la domanda spesso richieda che l'istante renda ulteriori dichiarazioni:

- di essere in regola con le norme sulla formazione professionale continua obbligatoria (FPC);
- di essere in regola con il pagamento dei contributi di iscrizione all'Ordine;
- di non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni;
- di essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata;
- di aver eseguito il versamento dei diritti di segreteria previsti dall'Ordine di appartenenza.

<sup>131</sup> Il CNDCEC, con il Pronto Ordine 368/2016 ha chiarito che in base all'art. 52 del DLgs. 139/2019, gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ogniqualvolta destinatari di una sanzione disciplinare che, nel minimo, corrisponde alla censura, non potranno iscriversi negli elenchi dei gestori della crisi, per difetto del requisito di onorabilità di cui all'art. 4 co. 8 lett. d) del DM 202/2014.

<sup>132</sup> Art. 16 del regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, CNDCEC, dicembre 2020.

<sup>133</sup> Art. 9 co. 5 del regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, CNDCEC, dicembre 2020.

Sulla domanda e in ordine alla verifica di sussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa e dal regolamento, provvede l'OCC<sup>134</sup>.

Contro la delibera che nega l'ammissione, il richiedente potrà proporre ricorso da indirizzare al Consiglio dell'Ordine, a mezzo PEC, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione<sup>135</sup>.

È da ritenere, inoltre, che il professionista possa iscriversi presso differenti Organismi di composizione della crisi, purché sussistano i requisiti di professionalità, di onorabilità e formativi richiesti<sup>136</sup>.

#### **Sospensione e cancellazione dall'elenco dei gestori della crisi**

L'OCC è tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina che individui, secondo criteri di proporzionalità i casi di decadenza e sospensione dell'attività dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal DM 202/2014.

Il regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, elaborato dal CNDCEC, in appendice, detta le norme che disciplinano il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e dei criteri di sostituzione dei gestori ai sensi dell'art. 10 co. 5 del DM 202/2014.

Le sanzioni che possono essere comminate si distinguono in:

- avvertimento, quale sanzione irrogata al gestore per la violazione di uno degli obblighi o dei divieti previsti dal DM 202/2014 ovvero dal regolamento del CNDCEC e dal Codice Etico, purché il fatto sia di lieve entità;
- sospensione per un periodo non superiore a 6 mesi, quale sanzione irrogata al gestore per la violazione di una pluralità di obblighi o di divieti previsti dal DM 202/2014 ovvero dal regolamento del CNDCEC e dal Codice Etico;
- cancellazione, quale sanzione irrogata al gestore già ammonito o sospeso dall'elenco nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi o divieti previsti dal DM 202/2014 ovvero dal regolamento del CNDCEC e dal Codice Etico, o in caso di gravi violazioni che minano il rapporto fiduciario con l'OCC.

In ogni caso, costituisce motivo di cancellazione dall'elenco<sup>137</sup>:

- la sopravvenuta assenza dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 co. 8 del DM 202/2014;

<sup>134</sup> Il CNDCEC, con il Pronto Ordine 327/2016, ha chiarito che non deve escludersi la possibilità che all'OCC costituito in seno all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili si possano iscrivere anche professionisti appartenenti ad altri Ordini professionali sebbene attraverso un'attenta verifica dei requisiti necessari, verifica da effettuare, se del caso, anche attraverso un proficuo scambio di informazioni con l'Ordine di appartenenza del professionista.

<sup>135</sup> Ai sensi dell'art. 9 co. 7 del regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, CNDCEC, dicembre 2020: nel caso di ricorso contro un provvedimento di ammissione presentato da soggetto diverso dal richiedente, il termine di 30 giorni per proporre ricorso comincerà a decorrere dal giorno in cui la decisione di ammissione risulti annotata nel libro delle deliberazioni del Consiglio dell'Ordine.

<sup>136</sup> In tal senso, il CNDCEC con il Pronto Ordine 296/2017.

<sup>137</sup> Art. 9 co. 8 del regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, CNDCEC, dicembre 2020.

- la sopravvenienza di motivi che non ne avrebbero consentito l'iscrizione;
- la mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento biennale di durata non inferiore a quaranta ore di cui all'art. 4 co. 5 lett. d) del DM 202/2014.

#### 12.2.4 Nomina del gestore della crisi

La nomina del gestore della crisi è effettuata dal referente, secondo criteri di rotazione, tenuto conto:

- degli incarichi già affidati;
- della natura e dell'importanza della situazione di sovraindebitamento.

#### Accettazione dell'incarico e profili di indipendenza

Ricevuta la nomina, il gestore della crisi entro 7 giorni è tenuto a darne comunicazione, a mezzo PEC, al referente che, a sua volta, comunica al debitore il nominativo.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi è tenuto a:

- sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza<sup>138</sup>;
- dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e in qualsiasi altra circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità.

Il gestore della crisi è tenuto ad informare l'OCC di ogni fatto che possa rilevare ai fini dello svolgimento dell'incarico o a comprometterne l'indipendenza.

Al verificarsi di ciò, il referente entro 7 giorni dalla nomina ovvero dalla conoscenza dell'evento dichiara la decadenza dall'incarico.

<sup>138</sup> Il regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, CNDCEC, dicembre 2020 reca, all'allegato A, il Codice Etico del gestore che all'art. 1 declina il concetto di indipendenza. In particolare: *"il gestore della crisi:*

- *non deve essere legato al debitore e coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;*
- *deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;*
- *non deve, anche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale o con cui ha costituito una STP, aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso, qualora si tratti di ente collettivo.*

*Per soggetti che hanno interesse nell'operazione si intendono:*

- *i creditori;*
- *i soggetti coobbligati con il debitore;*
- *i soggetti che abbiano prestato, in qualsiasi forma, una garanzia personale o reale a favore del debitore;*
- *il coniuge, il convivente, i parenti ed affini (in linea retta o collaterale) fino al terzo grado, del debitore persona fisica;*
- *i soci ed i componenti degli organi di amministrazione e di controllo nel caso di debitore diverso dalla persona fisica.*

*Il gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento. Il gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento".*

### Rinuncia dell'incarico

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi. La rinuncia deve essere comunicata, a mezzo PEC, all'OCC e al referente che, tempestivamente, provvede alla sua sostituzione informandone il debitore.

### Albo ed elenchi per il professionista della crisi - Tabella riepilogativa

Di seguito, sinteticamente, si illustrano le principali caratteristiche dell'Albo e degli elenchi descritti sopra.

Requisiti/Albo o elenchi	Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese (art. 356 del DLgs. 14/2019)	Elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi (art. 13 del DLgs. 14/2019)	Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento (DM 24.9.2014 n. 202)
Incarichi e attività a cui abilita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curatore;</li> <li>• Commissario;</li> <li>• Liquidatore;</li> <li>• Professionista indipendente (art. 2 co. 1 lett. o) del DLgs. 14/2019).</li> </ul>	Esperto nella composizione negoziata della crisi	Gestore della crisi da sovraindebitamento
Chi può iscriversi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Associazioni tra professionisti;</li> <li>• Società tra professionisti;</li> <li>• Non iscritti ad alcun Albo ma che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Consulenti del lavoro;</li> <li>• Non iscritti in Albi professionali, che documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avvocati;</li> <li>• Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;</li> <li>• Notai;</li> <li>• Soggetti, persone fisiche, in possesso dei requisiti previsti dal DM 202/2014.</li> </ul>
Requisiti professionali	Iscrizione all'Albo dei degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro.		



Requisiti/Albo o elenchi	Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese (art. 356 del DLgs. 14/2019)	Elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi (art. 13 del DLgs. 14/2019)	Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento (DM 24.9.2014 n. 202)
<i>segue</i>	<p>Per gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli Albi degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei Consulenti del lavoro.</p> <p>Per i soggetti senza Albo, che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.</p>		
Requisiti di onorabilità	<p>Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.</p> <p>Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del DLgs. 159/2011.</p> <p>Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p>	Non previsti	<p>Non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.</p> <p>Non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del DLgs. 159/2011.</p> <p>Non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:</p> <p>1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;</p>

Requisiti/Albo o elenchi	Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese (art. 356 del DLgs. 14/2019)	Elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi (art. 13 del DLgs. 14/2019)	Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento (DM 24.9.2014 n. 202)
<i>segue</i>	<p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V c.c. (sulle disposizioni penali in materia di società e di consorzi) o dei delitti previsti dal CCII;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo.</p> <p>Non avere riportato negli ultimi 5 anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.</p>		<p>2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel CCII;</p> <p>3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;</p> <p>4) alla reclusione per un tempo superiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo.</p> <p>Non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.</p>
Requisiti formativi	<p>Aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4 co. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014 ss. mod. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il possesso di una specifica formazione acquisita attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento,</li> </ul>	Assolvimento dell'obbligo formativo specifico di 55 ore secondo le specifiche dettate dal decreto dirigenziale 28.9.2021.	<p>Aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art. 4 co. 5 lett. b), c) e d) del DM 202/2014 ss. mod. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>il possesso di una specifica formazione acquisita attraverso la partecipazione a corsi di perfezionamento di durata non inferiore a 200 ore in materia di crisi di impresa e di sovraindebitamento,</li> </ul>

Requisiti/Albo o elenchi	Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese (art. 356 del DLgs. 14/2019)	Elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi (art. 13 del DLgs. 14/2019)	Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento (DM 24.9.2014 n. 202)
<i>segue</i>	<p>anche del consumatore (lett. b));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo svolgimento di un tirocinio professionale di durata non inferiore a 6 mesi (lett. c));</li> <li>• l'aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore (lett. d)).</li> </ul> <p>Per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l'obbligo formativo iniziale è ridotto a 40 ore (art. 356 co. 2 del DLgs. 14/2019).</p>		<p>anche del consumatore (lett. b));</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lo svolgimento di un tirocinio professionale di durata non inferiore a 6 mesi (lett. c));</li> <li>• l'aggiornamento specifico biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore (lett. d)).</li> </ul> <p>Per gli Avvocati e per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili l'obbligo formativo iniziale è ridotto a 40 ore (art. 4 co. 6 del DM 202/2014).</p>
Obbligo di aggiornamento	Aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore.	Non previsto	Aggiornamento biennale di durata complessiva non inferiore a 40 ore.
Programmi formativi e di aggiornamento	La Scuola Superiore della Magistratura elabora le Linee Guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento.	Decreto dirigenziale 28.9.2021	Art. 4 co. 5 lett. b) del decreto Min. Giustizia 202/2014. I corsi di perfezionamento sono costituiti con gli insegnamenti concernenti almeno i seguenti settori disciplinari: diritto civile e commerciale, "diritto fallimentare" e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.
Obbligo di tirocinio professionale	<p>Obbligo di tirocinio semestrale.</p> <p>Ai fini del primo popolamento dell'Albo l'obbligo formativo e di tirocinio è sostituito dalla prova di aver svolto almeno 2 incarichi di curatore, commissario e/o liquidatore nei 4 anni antecedenti al 16.3.2019.</p>	Non richiesto	<p>Obbligo di tirocinio semestrale.</p> <p>Per gli Avvocati, per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per i Notai non è previsto l'obbligo di svolgere il tirocinio professionale di 6 mesi (art. 4 co. 6 del DM 202/2014).</p>

Requisiti/Albo o elenchi	Albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese (art. 356 del DLgs. 14/2019)	Elenco degli esperti nella composizione negoziata della crisi (art. 13 del DLgs. 14/2019)	Elenco dei gestori della crisi da sovraindebitamento (DM 24.9.2014 n. 202)
Anzianità di iscrizione all'Albo	Non richiesta	Iscrizione da almeno 5 anni all'Albo per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per gli Avvocati e per i Consulenti del lavoro.	Non richiesta
Documentazione delle competenze professionali	Richiesta solo ai fini del primo popolamento.	<p>Documentazione di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa. Almeno 2 incarichi per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e per gli Avvocati.</p> <p>Per i Consulenti del lavoro la prova di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati.</p> <p>Per i soggetti non iscritti ad Albo la prova di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.</p>	Non richiesta

### Dottrina

AA.VV. "Le novità del Codice della crisi dopo il decreto correttivo", *Gli Speciali Eutekne.info*, n. 38, 2022

- Abriani N., Cavalluzzo N. "L'esperto. Un tecnico negoziatore coadiuva l'iter di salvataggio e tutela dei terzi", *Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, Focus*, 3.11.2021, p. 6
- Ambrosini S. "La legge n. 147/2021 di conversione del D.L. n. 118: primi, brevi, appunti in ordine sparso", *www.ilcaso.it*, 26.10.2021
- Ambrosini S. "La nuova composizione negoziata della crisi: caratteri e presupposti", *www.ilcaso.it*, 23.8.2021
- Anesa M., Di Pretoro A. "L'elenco degli esperti e l'albo dei gestori", in M. Pollio "Il nuovo codice della crisi d'impresa", *Guida Giuridica Italia Oggi*, 20.7.2022
- Baudino A., Frascinelli R., Vernerio P. "Commercialisti mediatori e negoziatori per comporre la crisi d'impresa", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 3.9.2021
- Comba D., Quattrocchio L. "Formazione e competenze dell'esperto indipendente", in "Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, Nuovo codice della crisi di impresa", *Il Sole - 24 Ore*, luglio 2022, Vol. 3/7
- Covino G., Jeantet L., Stella P. "Le nuove attribuzioni del professionista indipendente nel Codice della crisi", *www.ilfallimentarista.it*, 5.6.2019
- Diana F. "Particolari capacità imprenditoriali per la nomina a curatore del soggetto senza Albo", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 19.8.2022
- Diana F., Nicotra A. "Albo dei gestori della crisi tra dubbi e certezze", *Società e Contratti, Bilancio e Revisione*, Eutekne, 2022
- Diana F. "Percorso a ostacoli per l'accesso delle STP all'Albo dei gestori della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 25.7.2022
- Diana F. "Professionista indipendente obbligato al tirocinio professionale", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 20.7.2022
- Diana F., Pezzetta M. "Albo dei gestori della crisi con primo popolamento incerto", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 8.7.2022
- Diana F. "Nessuna formazione specifica per il primo popolamento dell'albo dei gestori", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 23.6.2022
- Diana F. "Rafforzamento del requisito formativo per la nomina a esperto", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 14.6.2022
- Diana F. "Curatore escluso dal ruolo dell'esperto indipendente", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 27.5.2022
- Diana F. "Piattaforma telematica e accesso alla composizione negoziata", *Schede di Aggiornamento*, 3, 2022, p. 551 ss.
- Diana F., Nicotra A. "Accesso alla composizione negoziata e piattaforma telematica nazionale", *Procedure Pratiche*, 26, 2022, Eutekne
- Gallo S., Nicotra A. "Inaspriti i requisiti per l'elenco degli esperti della composizione negoziata", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 22.10.2021
- Guidotti R. "Di alcune possibili modifiche al disegno di legge n. 2371 relativo alla conversione del decreto 25 agosto 2021, n. 118, sulla disciplina della crisi di impresa", *www.ilcaso.it*, 5.10.2021
- Guiotto A. "La figura dell'esperto e la conduzione delle trattative nella composizione negoziata della crisi", *Il Fallimento*, 12, 2021, p. 1527
- La Croce G. "Prende il via, tra incertezze e ingiustificate discriminazioni, l'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza delle imprese", *www.dirttodellacrisi*, *Il Blog*, 6.1.2023
- Nicotra A., Pezzetta M. "Al via il nuovo Albo dei gestori della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 4.1.2023
- Nicotra A., Pezzetta M. "Composizione negoziata senza disciplina transitoria", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 30.12.2022
- Nicotra A. "Regolamento sull'Albo dei gestori della crisi con difetto di coordinamento", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 23.6.2022
- Nicotra A. "Domanda agli Ordini per l'iscrizione all'elenco degli esperti", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 22.10.2021
- Nicotra A. "Confermati i consulenti del lavoro tra gli incaricati alla gestione della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, *www.eutekne.info*, 8.2.2019

- Nicotra A. "Per le procedure di crisi, iscrizione dei consulenti del lavoro all'Albo dopo 18 mesi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.1.2019
- Nicotra A. "Incarichi anche ai consulenti del lavoro nelle procedure di crisi e di insolvenza", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 12.1.2019
- Nigro T. "Prime difficoltà operative per l'ingresso nell'Albo dei gestori della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 10.1.2023
- Nigro T. "L'ulteriore fase transitoria dell'Albo dei Gestori della crisi", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 5.1.2023
- Nigro T. "Problematico il limite temporale del primo popolamento dell'albo dei gestori", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 28.6.2022
- Panzani L. "L'assetto degli Organi nella liquidazione giudiziale e nelle altre procedure di regolazione della crisi", *Il Fallimento*, 10, 2022, p. 1263
- Pezzetta M. "Decorrenza degli incarichi di ostacolo al primo popolamento dell'albo dei gestori", *Il Quotidiano del Commercialista*, [www.eutekne.info](http://www.eutekne.info), 30.6.2022
- Pongiglione F. "Il ruolo del negoziatore della crisi", in M. Pollio "Il nuovo codice della crisi d'impresa", *Guida Giuridica Italia Oggi*, 20.7.2022
- Riva P. "Ruolo e funzioni dell'esperto «facilitatore»", *Ristrutturazioni aziendali*, 30.9.2021
- Zenati S. "Il regolamento ministeriale sul funzionamento dell'albo degli incaricati dall'autorità giudiziaria in attuazione dell'art. 357 CCII", [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 1.8.2022
- Zenati S. "Albo degli incaricati dall'Autorità Giudiziaria, elenco dei commissari straordinari ed elenco degli esperti indipendenti: proposte di unificazione nell'albo ex art. 356 CCII", [www.dirittodellacrisi.it](http://www.dirittodellacrisi.it), 14.9.2021

---

### Giurisprudenza

- Trib. Modena 1.12.2022
- Trib. Bologna 28.7.2022 n. 76
- Trib. Bergamo 3.8.2022

---

### Prassi

- Circolare Ministero della Giustizia 4.1.2023 n. 1769
- CNDCEC "Formazione obbligatoria per l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza", Informativa 93/2022, 6.10.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 151", 25.8.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 116", 13.6.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 112", 13.6.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 114", 30.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 111", 30.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 102", 26.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 105", 25.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 106", 12.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 94", 4.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 84", 4.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 43", 4.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 41", 4.5.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 40", 14.4.2022
- CNDCEC "Pronto Ordine n. 30", 7.4.2022

CNDCEC "Pronto Ordine n. 39", 1.3.2022

CNDCEC "Pronto Ordine n. 8", 31.1.2022

CNDCEC "Aggiornamento del modello di domanda per l'iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa", Informativa 9/2022, 20.1.2022

CNDCEC "Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell'Elenco di cui all'articolo 3, comma 3, decreto legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147", 27.10.2021

CNDCEC "Regolamento degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento", dicembre 2020

CNDCEC "Codice della crisi e disciplina transitoria", marzo 2019

CNDCEC "Pronto Ordine n. 386", 19.1.2016

CNDCEC "Pronto Ordine n. 327", 19.1.2016

CNDCEC "Pronto Ordine n. 296", 22.12.2017

CNDCEC "Pronto Ordine n. 49", 10.3.2017

CNDCEC "Pronto Ordine n. 50", 22.3.2017

Consiglio Superiore della Magistratura "Linee guida aventi ad oggetto le buone prassi nel settore delle procedure concorsuali", 20.7.2022

Ministero della Giustizia "Manuale Utente Albo dei gestori della crisi d'impresa", 5.1.2023

DM Ministero della Giustizia "Albo dei gestori della crisi d'impresa (art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) - entrata in funzione dell'Albo e presentazione delle domande ai fini del primo popolamento", 4.1.2023

DM Ministero della Giustizia "Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l'attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa (articolo 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147), 29.12.2021

Scuola Superiore della Magistratura "Linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento nella materia della crisi di impresa e dell'insolvenza", 7.11.2019 n. 16128

Collana  
**CASI&STRUMENTI**

# LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA E IL PIANO DI RISANAMENTO

**ANALISI E METODI OPERATIVI**

A cura di PAOLO BASTIA



Il Volume analizza il percorso della composizione negoziata, soffermandosi con particolare attenzione sul *test on line* per la verifica della perseguibilità del risanamento, sul ruolo dell'esperto dalla fase iniziale di accesso allo svolgimento delle trattative, sulla *check list* e sulle regole che governano la formazione del piano di risanamento.

Novembre 2022

Pagine: 216

Prezzo: € 35,00

**EUTEKNE**



**Vuoi provare la differenza  
tra una banca dati e un sistema integrato?**

## **SISTEMA INTEGRATO**

**L'universo Eutekne in un unico Sistema**

Il Sistema Integrato Eutekne è **un potente strumento innovativo per l'attività di studio**, perché fornisce un **supporto operativo** di altissimo livello a tutti i professionisti che desiderano ricevere in tempo reale, e prima degli altri, **l'aggiornamento e le novità in ambito fiscale, societario e giuslavoristico**.



- ✓ **INFORMAZIONE**
- ✓ **GUIDE EUTEKNE**
- ✓ **APPROFONDIMENTO**
- ✓ **STRUMENTI**
- ✓ **DOCUMENTI UFFICIALI**

[www.eutekne.it/sistemaintegrato](http://www.eutekne.it/sistemaintegrato)

**Compila il form per ottenere la prova gratuita al Sistema Integrato Eutekne**

Cognome\*

Cap, Città, Prov.\*

Nome\*

Telefono\*

Studio/Azienda\*

Email\*

Via\*

P.IVA/C.F.

I campi contrassegnati da \* sono obbligatori

Nome Operatore \_\_\_\_\_

**EUTEKNE**

Via San Pio V, 27 - 10125 Torino | tel. 011.562.89.70 | [sistemaintegrato@eutekne.it](mailto:sistemaintegrato@eutekne.it) | [www.eutekne.it](http://www.eutekne.it)